

TORNATA DEL 17 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi* = *Istanza d'ordine del deputato Massari, e spiegazione del deputato La Porta.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per guarentigie al Pontificato e per il libero esercizio dell'autorità spirituale* — *Svolgimento degli emendamenti proposti dal deputato Pisanelli agli articoli 17 e 19, riguardanti l'abolizione dell'exequatur* — *Considerazioni del ministro di grazia e giustizia in sostegno dei principii prima esposti, e adesione ad un emendamento del deputato Pisanelli* — *Spiegazioni del deputato Borgatti* — *Svolgimento di due proposte del deputato Oliva contro gli articoli* — *Il relatore Bonghi combatte le varie proposte e sostiene gli articoli della Giunta* — *Dichiarazioni dei deputati Minghetti e Peruzzi sulle loro proposte* — *Risposte e dichiarazioni del presidente del Consiglio* — *Gli articoli 17 e 19 sono approvati secondo l'ultima proposta della Giunta e d'accordo col Ministero e col deputato Pisanelli.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

SICCARDI, segretario, espone il sunto della seguente petizione:

13,511. D'Orio avvocato Antonio, appoggiato dai rappresentanti l'associazione dell'Ordine degli avvocati di Venezia, ricorre alla Camera per ottenere che sia ordinata la riassunzione di un suo processo, onde la di lui innocenza venga riconosciuta.

ATTI DIVERSI.

PASQUALIGO. Domanderei alla Camera che la petizione, di cui si è data testè lettura, dell'avvocato D'Orio di Venezia fosse dichiarata d'urgenza, in quanto che egli ha 82 anni ed è più di 25 anni che lotta per la sua innocenza, e credo che ogni ritardo sarebbe dannoso.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Lovatelli, per affari di famiglia, chiede un congedo di un mese.

L'onorevole Di Revel, per motivi di salute, chiede un congedo di 15 giorni.

(Questi congedi sono accordati.)

MASSARI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARI. Avrei d'uopo di rivolgere una preghiera all'onorevole presidente, ed è di avere la compiacenza d'interrogare o l'onorevole presidente o l'onorevole relatore o qualcheduno dei componenti la Commissione nominata pochi giorni sono per esaminare il progetto di legge relativo alla convalidazione del de-

creto per il pagamento degli arretrati del dazio di consumo, per sapere a qual punto siano i lavori.

Questa domanda è determinata dalla gravità dell'argomento, il progetto di legge riguardando molti ed urgenti interessi. E siccome il decreto reale intorno al quale il progetto di legge si aggira fissava i termini delle scadenze del pagamento dell'arretrato al 15 marzo, già trascorso, così io credo opportuno che si sappia con precisione a qual punto siano i lavori della Commissione, anche perchè i comuni interessati abbiano una norma precisa a cui attenersi.

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

LA PORTA. Non trovandosi presente l'onorevole Ser-vadio che presiede la Commissione, mi credo in dovere di dare alla Camera qualche risposta riguardo alle legittime preoccupazioni che ha posto avanti l'onorevole Massari in ordine ai lavori della Giunta parlamentare incaricata di esaminare il progetto di legge relativo al convalidamento del regio decreto concernente il pagamento degli arretrati del dazio di consumo.

La Giunta ha tenuto quasi tutti i giorni una riunione, ed avendo sentito l'onorevole ministro delle finanze, ha fondata speranza che si potrà d'accordo formulare un articolo il quale da una parte salvi i diritti e gli interessi delle finanze, e dall'altra metta i comuni in condizione di poter adempiere in un dato numero di anni al pagamento degli arretrati.

Questo è l'unico motivo per cui si è indugiato a presentarvi il chiestoci rapporto; però la Giunta ha fondate ragioni per assicurare la Camera che questo ritardo non sarà affatto pregiudizievole agli interessi dei comuni, o, a meglio dire, che non si procederà ad atti irreparabili finchè non sarà intervenuta una deli-

berazione legislativa. Questa è la risposta che posso dare all'onorevole Massari ed alla Camera, e spero che fra due giorni la Giunta sarà in grado di presentare il suo rapporto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER GUARENTIGIE AL PAPATO E PER IL LIBERO ESERCIZIO DELL'AUTORITÀ SPIRITUALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Sede apostolica.

La discussione è rimasta ieri allo svolgimento dei diversi controprogetti contrapposti al progetto della Commissione. Ora apetterebbe la parola all'onorevole Pisanelli per svolgere i suoi articoli sostitutivi 17 e 19. Ne do lettura :

« Art. 17. Sono aboliti il regio *exequatur* ed il regio *placet* ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche, salvo le disposizioni contenute nell'articolo 19.

« Art. 19. Finchè non sia con nuova legge provveduto all'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, sarà mantenuto il regio *exequatur* ed il regio *placet* per gli atti dell'autorità ecclesiastica concernenti le provviste beneficarie, l'alienazione e la destinazione de' beni ecclesiastici.

« La collazione però de' benefizi e de' titoli assegnati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie ai cardinali non è soggetta al regio *exequatur*. »

Domando anzitutto se sono appoggiati.

(Sono appoggiati.)

L'onorevole Pisanelli ha facoltà di parlare.

PISANELLI. Eccomi a sciogliere la mia promessa, a dimostrare, cioè, che coloro i quali tengono lo sguardo rivolto all'avvenire senza curarsi del passato, vanno lontani dal vero quanto coloro che del passato soltanto si preoccupano; smarriscono gli uni e gli altri il presente, che, sebbene dipenda dal passato e si congiunga all'avvenire, va pure contemplato dal legislatore.

L'onorevole Massari, antico e costante avversario di ogni tirannide, sciolse ieri un inno alla libertà; a quest'inno fece plauso e coro l'onorevole deputato Peruzzi. Essi non possono dubitare che noi ci associamo volentieri al loro amore ed alla loro fede nel principio di libertà; e quindi non possono arrogarsi il diritto di supporre che il contegno e la misura che noi crediamo di tenere in questa legge sia la dimostrazione che non vogliamo la Chiesa libera; nè possono imporci la confessione che non accettiamo la libertà; siffatta confessione sarebbe menzognera e contraria a tutta la nostra vita.

Noi abbiamo, d'accordo coll'onorevole Massari e coll'onorevole Peruzzi, combattuto quelle impazienze che senza indugio e senza posa affrettavano la soluzione della questione nazionale. Il giorno in cui l'unità nazionale fu compiuta, noi vedemmo i nostri avversari esultare, affermando che la loro politica aveva trionfato.

Il desiderio comune era stato soddisfatto, ma in verità aveva trionfato quella politica misurata e prudente che, assumendosi l'amaro carico di combattere generose impazienze, potè per qualche tempo essere fatta segno di sospetti ed ingiurie. Ora gli onorevoli Peruzzi e Massari si collocano nel campo degli impazienti; e noi crediamo, anche in questa questione, di non discostarci da quel contegno misurato e sapiente che insieme tenemmo nella questione politica, con tanto vantaggio del paese. Così ci sforzano a combatterli, ma non è senza grave rincrescimento che adempiamo al nostro dovere.

Per agguerrire queste impazienze l'onorevole Peruzzi ha evocata l'opinione dei Governi e dei cattolici stranieri.

In quanto ai Governi io credo che essi guarderanno anzi con turbamento l'opera nostra, e in quanto ai cattolici stranieri io dirò che essi saranno assicurati, quando crederanno che noi siamo veramente sicuri.

Dobbiamo cercare in noi stessi gli argomenti di forza e di sicurezza che invano cercheremmo allo straniero, e quando ci collocassimo in una falsa posizione, sarebbero ad un tempo compromesse le nostre sorti, e le simpatie, le speranze, le aspettative che gli stranieri hanno concepito quando abbiamo promesso di contribuire alla civiltà del mondo dando libertà alla Chiesa.

L'onorevole deputato Massari ci invitava a spingere coraggiosamente la nave in mare, affermando, che quando sovr'essa sventolava il vessillo della libertà non poteva pericollare; ma io lo pregherei a dire se, prima di volgerci cotesti suggerimenti, ha usato quell'accorgimento che suole da ognuno usarsi in somiglianti congiunture. Ha egli esplorate le onde? Ha esplorato i venti? Sarà il nostro viaggio sicuro per la via nella quale ci sospingete?

Badate che si tratta già di rischiare la nostra vita. La nave che volete sospingere tra le onde è la nave dello Stato.

La legge non è una poesia, ma è l'espressione di una realtà. È l'opinione pubblica del paese apparecchiata per una compiuta riforma quale il deputato Massari la desidera?

Io ne dubito grandemente.

Il partito liberale riguarda questa legge con sospetto. La Curia romana la respinge; e voi, per credere che possa tornare gradita ad alcuno, avete il bisogno di supporre l'esistenza di un partito cattolico nuovo, che finora non ha fatto udire la sua voce e i suoi desiderii,

non si è affacciato alla vita. Molti del partito liberale appoggiano questa legge, ma fino ad un certo punto; appoggiano ciò che sinora si è fatto; nè questo è poco. Io prego gli onorevoli miei colleghi, i quali anelano al di più, a misurare l'ampiezza delle concessioni finora fatte alla Chiesa: abbiamo proclamato ampio ed inviolabile il diritto di riunione pel sacerdozio; abbiamo rinunciato agli *exequatur* ed ai *placet* per tutt'i provvedimenti che riguardano la materia spirituale e il Governo disciplinare della Chiesa; abbiamo rinunciato agli appelli *ab abusu* e a tutti quei richiami ond'è armato il potere civile per frenare gli eccessi e i trasmodamenti della potestà ecclesiastica. In questa parte facciamo subentrare il diritto comune; questa è la più larga guarentigia che possa offrire un partito veramente liberale, è la più larga concessione che possa la Chiesa ripromettersi. Abbiamo rinunciato l'altro giorno alla presentazione dei vescovi; la Chiesa potrà elegerli liberamente senza il concorso dello Stato. Vi pare che ciò sia poco, signori?

Quale Stato di Europa ha tentato o pensato di fare altrettanto? Anche restando a questo punto, nessuno potrà dire che non abbiamo adempiute le nostre promesse, nessuno potrà rapirci la gloria di avere noi i primi spezzati i vincoli che per tanti secoli hanno stretta la Chiesa allo Stato. E come noi potremmo meritare l'accusa di riprodurre i concetti di Tanucci e di Gianone? Oh! quei concetti appartenevano ad altri tempi; anche oggi noi c'inchiniamo innanzi ad essi; dobbiamo riconoscere i benefizi che hanno portato alla civiltà; in quei concetti si riassumeva lo stato politico di quei giorni; le catene che si ponevano al sacerdozio erano la libertà dei cittadini. Ma, se Tanucci e Gianone vivessero oggi, vorrebbero certo rotte le catene per tutti.

Riconosciamo la diversità dei tempi, e senza esitazione spezziamo la maggior parte di quelle armi irruginite delle quali altra volta si servì lo Stato per contenere nei suoi giusti limiti i trasmodamenti della Chiesa.

Rimane, o signori, l'*exequatur*, ed io, quasi interpretando il pensiero della Commissione, ho creduto di portare un emendamento, il quale però varia sostanzialmente l'espressione del concetto della Commissione.

Secondo il mio emendamento, l'*exequatur* e il *placet* sono mantenuti transitoriamente.

Io capisco che ogni legge è assolutamente revocabile; ma, quando noi vi diciamo che sin d'ora è fermo nel nostro animo di abolire l'*exequatur* ed il *placet*, la nostra dichiarazione, fatta da chi ha adempiuto fedelmente le sue promesse, finchè credette che l'adempirle non potesse compromettere lo Stato, non può non ispirare anche agli impazienti quella fiducia e quella tranquillità a cui essi agognano; non può non rassicu-

rare i cattolici, se a ciò essi pensano, della compiuta libertà della Chiesa.

Nondimeno nè l'onorevole Massari nè gli altri che dividono la sua opinione, si acquetano a queste nostre dichiarazioni.

Qual è dunque la questione?

Giova, o signori, mantenere transitoriamente l'*exequatur* ed il *placet* nelle provviste beneficarie, o si può, senza danno, senza pericolo alcuno, senza contraddire a quei desiderii stessi che sono comuni cogli onorevoli colleghi nostri, manomettere fino da oggi il *placet* e l'*exequatur*?

Per risolvere siffatta questione gli onorevoli Paruzzi e Massari, o si sono collocati sulla cima delle opinioni liberali sciogliendo un cantico alla libertà, o si sono precipitati nelle triviali difficoltà che incontrano l'*exequatur* e il *placet*; ma con qual criterio il Governo darà o negherà il *placet* e l'*exequatur*? Se lo darà ad alcuni e lo rifiuterà ad altri, egli disgusterà i primi e non si amicherà i secondi!

Così ragionando, essi hanno distolto lo sguardo dal nodo sostanziale, dirò, dal cuore della questione: vi è all'altezza di ciaschedun uomo un gruppo di pensieri e d'idee da cui lo scioglimento della questione dipende, e si deve affrontare, e si deve discutere quando si vuole venire a una conclusione certa e sicura.

Ma, prima di entrare nella questione, sento il debito di liberarmi da un'accusa che con certesi parole mi ha rivolto il deputato Massari. Voi che avete sostenuto, egli ha detto, che debba scomparire il concorso dello Stato nella presentazione dei vescovi, come venite voi a richiedere il mantenimento dell'*exequatur* e del *placet*?

Signori, le ipotesi sono assolutamente diverse.

Quando eravamo innanzi alla presentazione dei vescovi, dinanzi ad un diritto così combattuto, chi poteva dubitare che, se c'era libertà a mantenere alla Chiesa, era quella della scelta dei suoi ministri?

Quale strano concetto si sarebbe fatto l'Europa della libertà che noi volevamo rendere alla Chiesa, se avesse veduto che, quando trattavasi di scegliere i suoi ministri, volevamo intervenire per dirigere la sua mano secondo i fini e gl'intendimenti dello Stato? Per contrario l'*exequatur* (ed è quasi inutile che lo ripeta, fu già osservato da molti, ed è stato notato anche dal relatore) esprime il diritto più certo, meno contestato, ammesso da tutti nelle relazioni tra la Chiesa e lo Stato.

Questo diritto racchiude una difesa ed una garanzia dell'ordine sociale, ed esplica pure in parte una ingerenza legittima della società civile.

Finchè la Chiesa rimane nella sua orbita, e prega, e insegna, e celebra, e sceglie i suoi ministri, e così adempie alla sua missione, indubitabilmente qualunque ingerenza dello Stato può parere arbitraria e sinistra. Ma, quando la Chiesa si estrinseca, quando esce fuori di sé, si pianta sul suolo, entra nel giro dei proprie-

tari e dei possessori, allora essa non può sfuggire all'azione della potestà civile.

Quando la Chiesa entra nel campo beneficiario, evidentemente è soggetta all'azione dello Stato, alla cui tutela è commesso quel patrimonio che dalla pietà dei nostri maggiori fu destinato al culto divino. Però non si potrebbe consentire che un ministro del culto, qualunque sia il suo grado e la sua dignità, entrasse nel possesso di una parte di questi beni, ne percepisse i frutti, senza che lo Stato ne avesse notizia.

Di più, questi possessi sono i benefizi. Ora i benefizi, come enti giuridici, non possono sottrarsi all'autorità della legge civile, e lo Stato non può non concorrere a determinare in chi sia la legittima rappresentanza degli enti stessi, che, per la parte civile, sono sua creazione.

Io comprendo che l'*exequatur* riguarda l'ufficio e il beneficio, ma non possiamo noi spezzare questo istituto. Sarebbe strano il pensiero di riformare coteste armi; si può accettarle o respingerle. Nè, rispetto all'ufficio, sarà, nelle presenti congiunture, un'arma vana. Può irridarla chi guarda all'avvenire, ma chi non sorvola al presente deve credere che lo Stato mancherebbe al suo dovere, se spensieratamente la spezzasse. Evidentemente adunque io non posso essere tacciato d'incoerenza se, avendo sostenuta l'abolizione della presentazione, ora mi fo a sostenere il mantenimento dell'*exequatur* e del *placet*.

Io comprendo che, mantenendo l'*exequatur* ed il *placet*, noi non completiamo quella separazione tra lo Stato e la Chiesa, che noi tutti ci siamo prefissa come la meta dei nostri voti; ma io sento che, se affrettissimo i nostri passi, se ci precipitassimo in una riforma repentina, noi correremmo il rischio di ritornare sul nostro cammino, e di allontanare anche più da noi quella meta, che, se l'opera nostra sarà scevra di fretta, noi raggiungeremo iamancabilmente.

Chi crede, o signori, che con un articolo di legge si possano in un tratto sciogliere le relazioni giuridiche che per diciotto secoli, con varia vicenda, hanno rannodato la Chiesa allo Stato, confida in una bugiarda onnipotenza. Quei secoli hanno creato un cumulo di sentimenti, di opinioni, di abitadini, di dottrine che solo il tempo può consumare. Il compito del legislatore è quello solo di apparecchiare e promuovere quel corso fatale.

Potrei su questo punto invocare l'autorità dell'onorevole Peruzzi, il quale diceva che « nelle istituzioni umane non si può procedere che a passi e fare un edificio di pezzi. »

Egli citava opportunamente l'esempio dell'Inghilterra, ove senza formule arbitrarie la civiltà procede in un modo sicuro, appunto perchè non procede a sbalzi ed a salti, ma gradatamente.

Nel Belgio si è creduto, con un articolo di legge di potere, in un *fiat*, troncare le relazioni tra lo Stato e

la Chiesa, e tutto innovare, tutto sopprimere. Ebbene, quelle dottrine, quelle opinioni, quei sentimenti, quelle gare, quelle pretese che si agitavano tra lo Stato e la Chiesa hanno cercato un'altra via; l'hanno trovata dove la Costituzione politica loro l'apriva: nel Parlamento. Però si è veduto il triste spettacolo della politica confuso colla religione, ed i partiti politici assumere per loro divisa la credenza religiosa.

Quando ciò accade, avvenga in un Governo assoluto o in un Governo liberale, le conseguenze sono funeste ugualmente alla libertà e alla religione; e, se nel Belgio queste conseguenze non si sono amaramente sviluppate, ciò deriva dal fatto che la rivoluzione e le istituzioni liberali furono colà promosse e sostenute appunto dal partito cattolico; ma presso di noi, ove il clero ha combattuto tutte le aspirazioni generose del paese, il giorno in cui sorgesse un partito politico che prendesse per sua divisa e per sua bandiera l'idea religiosa, sarebbe una grave minaccia per la libertà e per le istituzioni del nostro paese. Io sono certo che, se questo giorno venisse, tutti i liberali d'Italia congiurerebbero contro questo partito, riguardandolo come nemico delle libertà e delle istituzioni del paese.

La riforma di una libertà compiuta si poggia sostanzialmente sopra il concetto dell'onorevole Minghetti, diviso anche da altri nostri colleghi, cioè che la Chiesa sia una società e che debba riguardarsi come ogni altra società privata; che perciò allo Stato debba negarsi qualunque ingerenza. Io mi permetto di fare una sola osservazione. Che si voglia considerare la Chiesa come una società privata, quando la Chiesa si presenta innanzi ai nostri tribunali, quando si discute delle relazioni giuridiche che nascono tra i membri del clero o tra costoro ed altri cittadini, io lo comprendo perfettamente; che la nostra legislazione debba volgersi a promuovere questo risultato; che sia da sperare che veramente la Chiesa pervenga a siffatta condizione, lo ammetterò volentieri; ma che anche oggi, ne' suoi rapporti con lo Stato, si possa uguagliare la Chiesa ad ogni altra privata società, e quindi abbandonarla a se stessa, così come accade di ogni altra società, è lo stesso che snaturare la vera indole dei fatti e smarrire il vero. Lo scopo della Chiesa trascende i limiti di ogni umana cura ed è diversissimo dallo scopo di ogni altra privata società; nella Chiesa avete un'organizzazione di Governo diffusa, gerarchica, a capo della quale si trova il romano Pontefice, che voi avete ultimamente tanto privilegiato, collocandolo al di sopra e al di fuori dei rapporti sociali. L'azione di ogni società privata, ristretta da uno scopo determinato, ha i suoi confini nel giro dello scopo medesimo; l'azione della Chiesa spande la sua influenza sopra tutta la vita morale dell'uomo, lo assiste nel suo nascimento, lo accompagna in tutta la vita, lo conduce nel sepolcro. La vita della Chiesa si estende fuori del territorio dello Stato; non è nazionale, ma umanitaria; e da

ultimo, qui in Italia, la sua vita è anormale: non s'ispira a' pensieri più universali del paese, non si scalda agli affetti della cittadinanza, non sorride alle nostre speranze, non geme a' nostri dolori.

Tutti sentono l'amarezza di questa posizione, e tutti vorrebbero mutarla: nuoce alla Chiesa, nuoce alla società civile. Ma pure il mutamento non può essere nè repentino nè violento.

Noi vogliamo la riforma delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa; ma d'accordo con coloro che più ardentemente anelano alla libertà della Chiesa, abbiamo combattuto il pensiero di quei nostri colleghi i quali, nel promuovere questa riforma, si affrettavano a regolare l'avvenire della Chiesa, scospingendola con prescrizioni legislative sopra una via conforme ai loro desiderii. Gli emendamenti dell'onorevole Pescatore, dell'onorevole Mancini, dell'onorevole Piolti de Bianchi, coi quali si ordinavano le elezioni dei ministri del culto, accennavano a questo, al concetto cioè di una costituzione civile del clero.

Noi abbiamo respinto questo concetto col proposito che lo Stato non deve esso dirigere la Chiesa, non deve esso creare nella Chiesa quel movimento che tutti le desiderano.

Questi tentativi sempre e dovunque hanno fallito lo scopo, e, se non ci fosse altro argomento, basterebbe l'esperienza.

Ma, se lo Stato non può imperre alla Chiesa una nuova direzione, dovrà, operando la riforma delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, collocarla in modo da impedire qualunque nuova direzione a cui per proprio impulso si spingesse? Dovrà chiuderle la via a qualunque cammino? Dovrà rendere peggiore la sua condizione? Ecco il punto della questione.

Ora, se egli è manifesto che, quando voi sopprimiate l'*exequatur* ed il *placet*, collocherete la Chiesa in una condizione assai peggiore di quella in cui si trova e che voi deplorate, io vi domando: con qual prudenza, con qual sapienza potete voi abolire l'*exequatur* ed il *placet*? È egli vero che tutti, liberali e non liberali, tutti gli animi onesti deplorano la solitudine da cui è circondata la Chiesa, l'accentramento dei poteri nella Curia romana? E quando voi togliate l'*exequatur* ed il *placet* fin da ora, non è chiaro che questo accentramento ne riuscirà più rinvigorito, si farà più duro e più ferreo? Non è chiaro che voi avrete sfuggita la sola garanzia che rimane al clero minore? Non è chiaro che voi chiudete il solo spiraglio di luce, la sola via per la quale può insinuarsi nella Chiesa il sentimento e la voce del paese?

Mi pare dunque evidente, e su questo punto attendo una risposta da coloro che sostengono l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*, mi pare evidente che, se noi non abbiamo il diritto di dare un indirizzo alla Chiesa, abbiamo il dovere, troncando le relazioni tra

lo Stato e la Chiesa, di impedire che le condizioni della Chiesa divengano peggiori; abbiamo il dovere di non ribadire quelle catene che hanno spento nella Chiesa le virtù antiche; abbiamo il dovere di rispettare quelle sole garanzie che possono dare speranza di un movimento spontaneo, salutare alla Chiesa ed alla civiltà.

Richiamo ora la vostra attenzione sopra un'altra serie di ragioni.

È indubitato che in Italia e nel partito liberale si è destato il sentimento dell'utilità e dell'opportunità del concorso del laicato nella Chiesa. Un onorevole deputato, giorni fa, mentre io parlava, interrompendomi, diceva che il laicato è nella Chiesa. Vi è di diritto, perchè la Chiesa comprende il clero ed i fedeli, ma a questo stato di diritto non corrisponde il fatto.

Ebbene da più anni tutti gli statisti d'Italia hanno volto il pensiero per adoperarsi in modo che lo stato di fatto si ponga in corrispondenza col diritto. Questo tentativo e questo desiderio io lo veggo perfino nella controproposta dell'onorevole Peruzzi.

In effetto quelle congregazioni parrocchiali o diocesane a quale scopo si propongono? O esse hanno lo scopo di mera amministrazione, e non servono a nulla, perchè in questo caso corrisponderebbero alle congregazioni diocesane e parrocchiane che erano nel Napoletano, e che non hanno portato frutto alcuno.

ACCOLLA. No, no!

PISANELLI. Mi piace udire dall'onorevole Accolla che esse abbiano un altro indirizzo, e questo lo rilevai ieri stesso dalle parole dell'onorevole Peruzzi.

Ebbene queste future congregazioni dovrebbero dunque rappresentare il concorso del laicato nell'azienda amministrativa; sono lieto di avere interpretato questo pensiero, poichè l'onorevole Accolla accenna affermando.

Ebbene, io dubito che il concetto delle congregazioni, così come sono costituite, possa essere attuato e sviluppato. Perocchè, quando queste congregazioni le costituite con un parroco o con un vescovo a capo di esse, vi mancherà il concorso del parroco e del vescovo; e però il vostro concetto fallirà. Se poi coteste congregazioni si costituissero, voi non potete sperare che la Chiesa le guardasse con amore e le accogliesse con simpatia.

La Chiesa scorgerebbe in esse la minaccia di perturbazioni e ribellioni. Voi avreste creati dei conflitti, potreste avere creato anche di più, se la fede fosse così accesa come era nei tempi andati, ma certo quelle congregazioni rimarranno sterile dimostrazione di un vano concetto.

Ad ogni modo, a me basta constatare il vostro intendimento. Voi con quelle congregazioni pensate di stabilire anticipatamente il concorso del laicato.

Io non so fino a che punto sia possibile l'ordinare il

laicato cattolico; ma questo io affermo di certo che nell'*exequatur* e nel *placet* avete già un'azione del laicato.

Comunque voi riguardiate il concorso dello Stato nell'*exequatur* e nel *placet*, esso costituisce un'ingerenza estranea alla Chiesa, la quale rappresenta l'azione laica che si muove e s'insinua nel governo della Chiesa e delle temporalità per raggiungere alcuni fini della società civile.

Questo *exequatur* è stato, nel 1863, a Napoli, da me delegato ai procuratori generali: ora chi c'impedirà, quando la proprietà sarà riordinata, di delegarlo ad altri enti, e sia pure a congregazioni che vorrete creare?

È un diritto esistente, un diritto in faccia a cui la Chiesa stessa non potrà ribellarsi, un diritto che la Chiesa non potrà disconoscere, un diritto di cui anticipatamente già sono conosciuti i termini, i limiti, l'ampiezza, lo scopo.

Avrete così in realtà raggiunto il proposito a cui tutti gli statisti italiani hanno mirato da più anni, di far concorrere il laicato. Ma lo farete concorrere legittimamente; ma lo farete concorrere conoscendo l'indole, l'ampiezza, i limiti di questo concorso: niente sarà nuovo, niente perciò difficile, nulla di oscuro ed incerto.

Ora perchè voi, che anelate di compiere la riforma, voi che sognate future congregazioni, che sono un nominato finqui, volete affrettarvi a rompere l'istumento solo efficace, solo legittimo, col quale potete organizzare questo concorso del laicato?

Lo Stato concorre quando la Chiesa esce fuori di sé e si estrinseca rispetto ai beni: concorre coll'*exequatur* e coll'*economato*, che amministra i benefizi vacanti. Volete disfare questi strumenti?

Io convengo che si debbano rompere, ma vi dico solo: aspettate. Quando avrete riordinata la proprietà ecclesiastica, quando avrete riordinata l'amministrazione, allora sarà giunto il tempo opportuno per rompere l'*exequatur* ed il *placet*. Abbandonarli in questo punto, repentinamente, senza cautele, senza studi, quasi alla cieca, mi pare opera improvvida.

Chi conosce in quali condizioni si trova l'amministrazione del Fondo del culto e l'*economato* non può pensare che adesso sia possibile ripartire e riordinare la proprietà ecclesiastica.

Questi beni, pur troppo, sono stati fin qui agitati da una bufera che mai non resta, e che li ha menati di qua, di là, di su, di giù. Abbiate pietà; lasciate che si proceda incanzi alla conversione e alla liquidazione di quest'asse ecclesiastico. Quando si sarà potuto conoscere quali siano i beni, dove essi siano, a chi spettino, come si possano ripartire; quando insomma si sa à fatta la luce, allora sarà il momento di provvedere all'ordinamento delle proprietà ed all'amministrazione; allora sarà giunto il tempo per lo Stato di spogliarsi dell'*exequatur* e del *placet* investendo di questo diritto

chi meglio potrà surrogarlo; allora si potrà evocare il concorso del laicato e sperare che riesca non meno proficuo alla ragione dello Stato che salutare alla vita della Chiesa. (*Bene! Bravo!*)

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Dopo gli splendidi discorsi che la Camera ha ascoltato sia in favore della libertà della Chiesa, sia in favore delle antiche guarentigie e tutele dello Stato, permetterà che, in più modeste proporzioni, io mi soffermi ad esaminare l'articolo 17 ora in discussione, e ad indicare quale è, sopra ciascuna parte di quest'articolo il pensiero, qual è il concetto del Governo.

L'articolo 17, che siete chiamati a votare, si compone di due parti: con la prima si abolisce per regola generale il *placet* e l'*exequatur* ed ogni altra maniera di assenso preventivo finora richiesto per la pubblicazione e l'esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica; con la seconda si fa un'eccezione a tale regola generale per le *provviste beneficiarie* e per le alienazioni e destinazione dei beni ecclesiastici.

Quanto alla prima parte, il Ministero è d'accordo colla Commissione; quanto alla seconda parte, il Ministero è pur d'accordo colla Commissione per quello che riguarda il mantenimento del *placet* e dell'*assenso regio* per l'alienazione e destinazione delle proprietà ecclesiastiche, e dissente soltanto in quanto riguarda il *placet* e l'*exequatur* per le provviste beneficiarie, che la Commissione vorrebbe conservati, e che il Governo propone invece di abolire.

Credo superfluo esporre le ragioni che consigliano di accogliere la prima parte di questo articolo: ciascuno di voi le ha lette, sia nella relazione colla quale il Ministero accompagnava la presentazione di questo progetto di legge, sia in quella della Commissione; ed esse sono d'altronde così evidenti che non ho veduto sorgere alcuno, nè da questo lato nè dall'altro della Camera, a combatterle.

E per verità, o signori, chi si fa a considerare le ragioni per le quali le misure preventive del *placet* e dell'*exequatur* vennero istituite e si mantennero fino ai tempi nostri in uso; gli atti ai quali si applicavano; i modi come esse venivano adoperate, facilmente ravvisa come l'esercizio di questa prerogativa, tuttochè antichissima e, secondo scriveva il Wan Espen, *iam a tempore memoriam hominum excedente*, sia affatto incompatibile con le mutate condizioni delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, e possa essere senza pericolo alcuno e senza difficoltà abbandonato: ed è appunto per ciò che voi trovate questo *placet* e questo *exequatur* aboliti nel Belgio e nell'Olanda e, quel che è più notevole, nella Costituzione ultima della Prussia del 1851.

Quando infatti, o signori, i provvedimenti delle autorità ecclesiastiche potevano avere esecuzione coatta; quando, come ai tempi di Nicolò V, il Pontefice poteva fare una provvisione che impediva nel Napoletano la riscossione delle imposte ordinate senza il suo bene-

placito; quando il clero aveva immunità di persona e di foro, era ragionevole che lo Stato avesse dei mezzi per opporsi all'invasione dell'autorità ecclesiastica nell'esercizio della potestà civile. Ma, tolta la forza coattiva alle provvisori ecclesiastiche, tolte le immunità di persona e di foro, la misura preventiva del *placet* e dell'*exequatur* non ha più alcuna ragione di essere. Perciò l'abolizione di queste vecchie armi, di questi vecchi mezzi coi quali lo Stato si è finora protetto dalle invasioni della potestà ecclesiastica, ben lo diceva ieri l'onorevole Massari, è consentita, richiesta e voluta dalle mutate condizioni dello Stato e della Chiesa, dalle mutate condizioni delle relazioni fra le due autorità.

La questione, o signori, cade intorno alle provviste beneficiarie. Rispetto ad essa si sono fatte tre proposizioni: quella del Ministero, che propugna l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* anche per le provviste beneficiarie; quella della Commissione, che vorrebbe mantenerli per quanto riguarda le provviste beneficiarie in genere, salvo che per i benefici e per i titoli assegnati nella città di Roma e nelle chiese suburbicarie per i cardinali della Chiesa romana; e quella svolta or ora dall'onorevole Pisanelli, che si allontana in parte dal progetto del Ministero e in qualche parte dal progetto della Commissione, colla quale, ammettendosi in principio l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur*, se ne sospende l'attuazione fino a tanto che si sia provveduto al riordinamento e all'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Io domando il permesso alla Camera di ricordare le ragioni che consigliarono il Ministero a presentare la sua proposta, informata a concetti più ampi di quelli che sono prevalsi nel seno della Commissione, e che tuttora lo consigliano a persistere nella sua proposta, quantunque gli dolga di trovarsi, in un argomento così grave e delicato, in disaccordo con essa. Ma, prima di procedere a quest'esame, io ho mestieri di rispondere ad una specie di questione pregiudiziale che l'altro giorno fu proposta dall'onorevole Borgatti nel suo magnifico e magnifico discorso. L'onorevole Borgatti, antico sostenitore della libertà della Chiesa, divise il suo discorso in due parti, l'una teorica, l'altra d'applicazione speciale alla questione che ora si discute. Nella parte teorica l'onorevole oratore diceva che la libertà della Chiesa non doveva essere considerata come un compenso per l'abolizione del potere temporale, ma come un'applicazione di quei principii di libertà che vogliono essere attuati in ogni parte della pubblica amministrazione, e che, secondo il concetto del conte di Cavour, non era già conseguenza, ma mezzo dei più efficaci, che dovevano condurci, come ci condussero; a Roma.

E in ciò convengo coll'onorevole oratore. Era questa una delle libertà, che debbono a poco a poco estendersi ed attuarsi in Italia nell'amministrazione, nelle

istituzioni giudiziarie e politiche e nella pubblica economia; era uno dei mezzi morali che dovevano condurci, come effettivamente ci hanno condotto, a Roma; ma l'onorevole Borgatti deve però convenire che, ottenuto l'intento, caduto il potere temporale, quello che era mezzo, doveva diventare un fatto; ciò che finora non venne compiuto, deve esserlo ora; imperciocchè, come diceva ieri l'onorevole Massari, se la libertà della Chiesa è stata una delle precipue forze morali che hanno servito all'Italia per la risoluzione della questione romana, l'attuazione di questo concetto deve essere oggi una delle precipue forze morali per assicurarci il possesso di Roma e per rafforzare il compimento dei destini della nostra patria.

In quanto alla questione speciale, l'onorevole Borgatti diceva: è inutile ormai parlare dell'abolizione assoluta dell'*exequatur* e del *placet*, perchè tale questione venne già implicitamente risolta nell'articolo 16 votato dalla Camera. In effetti, egli diceva, in questo articolo vi ha un paragrafo che suona così:

« Ai benefici maggiori e minori non possono essere nominati se non cittadini del regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

Se avete, diceva egli, messo questa condizione per la consegna delle temporalità dei benefici maggiori e minori, voi non potete più prescindere dal *placet* o dall'*exequatur*; perciocchè, senza cotesti mezzi, voi non potreste più verificare la condizione alla quale avete congiunto il rilascio del beneficio ecclesiastico.

Io, in verità, chiedo perdono all'onorevole giureconsulto Borgatti, ma non veggio un rapporto necessario ed indispensabile tra queste due disposizioni; io non veggio che, solo perchè si è voluto porre come condizione, per il rilascio dei benefici maggiori e minori, che gli investiti fossero cittadini italiani, ne debba venire di conseguenza che le nomine non potessero avere effetto se non dietro il *placet* e l'*exequatur* del Governo. È vero che la qualità di cittadino italiano è una condizione per il rilascio delle temporalità; ma essa può o non può essere messa in controversia; se non è messa in controversia, i beni sono rilasciati a colui che si presenta colla bolla d'investitura...

BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... se viene messa in controversia, appartiene ai tribunali il decidere se l'investito ha le qualità personali che la legge richiede per il rilascio del beneficio. Ma nell'un caso e nell'altro l'intervento preventivo del Governo, per mezzo del *placet* e dell'*exequatur*, non avrebbe alcuna ragione di essere, e, se anche avesse luogo, non potrebbe neppure pregiudicare i diritti di coloro che si credessero fondati a contestare la legalità della nomina o della collazione.

Soggiungerò poi un'altra osservazione, ed è che, se questa sola fosse la ragione necessaria per conser-

vare il *placet* e l'*exequatur*, ne verrebbe di conseguenza che bisognerebbe circoscriverla alla verifica di questa sola condizione; il che li renderebbe inutili, e ben lungi dal rispondere a quello scopo pel quale la Commissione li vorrebbe mantenuti.

Dopo ciò, se l'onorevole oratore lo permette, se la Camera lo consente, io concluderò su questa osservazione pregiudiziale, che, a mio avviso, la questione non è rimasta pregiudicata dalla votazione dell'articolo 16, il quale non comprende di necessità l'obbligo del mantenimento del *placet* e dell'*exequatur* per le provviste beneficiarie, così come è stato proposto dalla Commissione nell'articolo 17.

Tolta di mezzo questa questione pregiudiziale, io credo necessario di esporre le ragioni per le quali il Governo aveva proposto l'abolizione generale del *placet* e dell'*exequatur* anche per le materie beneficiarie, e tuttora la sostiene.

Signori, queste ragioni si trovano espresse in poche parole nella relazione che precedeva il progetto di legge presentato alla Camera: tollerate che le rilegga così come erano scritte.

Dopo avere il Governo parlato della rinuncia alla proposta e alla nomina dei benefizi maggiori e delle altre condizioni di libertà che intendeva fare alla Chiesa, conchiude così:

« Logica e necessaria conseguenza delle libertà avanti enunciate deve essere la cessazione del regio *exequatur*, del regio *placito*, del *giuramento dei vescovi al Re* e della *legazia apostolica* di Sicilia, che è la più larga e superlativa ingerenza del potere laico nelle cose della Chiesa. L'abolizione di tutti questi vincoli imposti alla Chiesa per consuetudini o concordati, cancellando le antiche e perpetue cagioni di discordia tra l'impero e il sacerdozio, ne dovrà produrre, in tempo più o meno prossimo, la pace e la concordia finora invano desiderate. Giova notare, quanto al regio *exequatur*, che, essendo stabilito dall'articolo 18 dello Statuto per le *provvisori provenienti dall'estero*, più non troverebbe termini di applicazione dacchè la curia romana ha cessato di avere sede in suolo straniero al regno d'Italia. Tuttavia l'articolo 17 del progetto, nel dichiarare abolite queste regalie, reca una esplicita riserva del diritto di vigilanza che incontestabilmente compete allo Stato sui beni temporali della Chiesa, come di qualunque altro istituto ammesso nel regno, perchè non siano distratti dalla dotazione dell'ente cui appartengono nè sia altrimenti menomata la proprietà dell'ente medesimo; qualsiasi provvedimento dell'autorità della Chiesa che colpisca tali beni, o per la loro alienazione, o per gravarli di pensioni, o per mutarne la destinazione, non potrà sfuggire all'assenso del Governo prescritto dalle leggi dello Stato. »

Nell'opinione del Governo adunque l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet* era conseguenza logica e necessaria di quel sistema di libertà della Chiesa che inten-

deva con questa legge di inaugurare; era per di più, conseguenza logica e necessaria dell'abolizione dell'intervento del Governo nella nomina o presentazione dei vescovi; e, quanto all'*exequatur* era finalmente consigliata dall'emergenza che in oggi Roma non è più terra straniera, perchè Roma è italiana, che oggi il Pontefice non è più re ma è solamente sommo sacerdote; e però la prerogativa dell'*exequatur* non potrebbe più trovare termini per essere applicata a norma dell'articolo 18 dello Statuto.

Signori, io comprendo che forse quest'ultima ragione avrebbe potuto dare luogo a contestazioni; perciocchè, se non oggi, può in avvenire accadere che dei provvedimenti ecclesiastici ci vengano da una terra straniera.

Ma ragioni più poderose, ragioni più forti per l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur*, come regola generale, sono state svolte qui nella Camera dagli oratori che hanno sostenuta la libertà della Chiesa. Voi le avete udite ieri dall'onorevole Massari e dall'onorevole Peruzzi; voi le udiste giorni sono dall'onorevole Minghetti; essi vi hanno dimostrato come questa fosse la condizione prima e necessaria all'attuazione di quella libertà che aveva da ben dieci anni servito di base alla politica italiana.

Io non ripeterò i loro argomenti, perchè le ripetizioni tornano sempre fastidiose; e d'altronde non potrei ripeterli con maggiore eloquenza nè con maggiore energia di quello che essi abbiano fatto.

Io mi limiterò a due sole osservazioni.

Traggo la prima, o signori, dallo spirito e dallo scopo della legge che voi avete già in parte votata. E per vero, se voi, amici della libertà della Chiesa, ritenete che l'Italia, per essere conseguente al suo passato e per progredire verso un migliore avvenire, debba cessare da ogni ingerenza negli affari della Chiesa, perchè, io vi domando, vi arrestate a mezzo? Se voi abbandonate ogni intervento nella nomina dei benefizi maggiori e minori; se lasciate all'autorità ecclesiastica la facoltà di nominare come crede i suoi ministri, come pretendete poi di intervenire per annullare, per sospendere, per rendere inefficaci le nomine che da essa vengono fatte? Se voi credete che questa libertà della Chiesa nella nomina de' suoi ministri sia necessaria perchè la Chiesa stessa si ritempri, si rinvigorisca, e si renda pari a' suoi bisogni e degna della moderna civiltà, come potete poi pretendere di rimetterla sotto la tutela dello Stato e farvi giudici delle sue elezioni?

Desumo la seconda da una certa opposizione che, a mio credere, si ravvisa tra ciò che fu stabilito nell'articolo 16 e ciò che verrebbe ad essere stabilito in questo articolo 17. Io comprendo, o signori, la sottile quanto vera distinzione che fu enunciata nella relazione dell'onorevole relatore e che è stata maggiormente svolta in uno dei suoi splendidi discorsi; che cioè lo Stato interviene nella nomina dei benefizi in due di-

verse maniere: l'una anteriore alla collazione, mercè la nomina o la proposta di colui che deve essere investito; l'altra dopo la collazione, mercè la ricognizione della legalità della nomina e della provvista col *placet* o coll'*exequatur*, secondo che sono fatte o dalla autorità ecclesiastica interna, o dalla autorità ecclesiastica residente all'estero.

Io comprendo ancora, o signori, ciò che è stato soggiunto, che cioè questi due diritti provengono da diversa origine e si esercitano in diverso modo; che il primo è derivato da concessioni, da indulti e da concordati, e l'altro è l'espressione del potere, della sovranità, della supremazia dello Stato che invigila ciò che avviene nello Stato medesimo e ne tutela gli interessi.

Ma, ammessa pure questa distinzione, lo scopo e gli effetti che hanno queste due maniere d'intervento nelle elezioni dei funzionari ecclesiastici, sono essi diversi?

Certamente colla prima si vuole impedire che vengano eletti ai benefici ecclesiastici persone indegne e incapaci, ed impedire che sieno violati i diritti di coloro che potessero avere ragioni ed interessi da esercitare; colla seconda si vuole impedire che possa avere effetto una provvista contraria ai diritti ed agli interessi dello Stato o dei privati. Sono dunque due mezzi che mirano sempre al medesimo scopo.

Ora, o signori, se voi avete stabilito per principio che l'elezione debba essere fatta liberamente dall'autorità ecclesiastica; se voi avete stabilito per principio che la Chiesa può essa stessa eleggere i suoi pastori, come verrete voi, mantenendo il *placet* e l'*exequatur*, a distruggere le concessioni che già avete fatte? Come potrete giustificare quella specie di contraddizione che si manifesterebbe nelle disposizioni della stessa legge?

Queste obiezioni, o signori; che certo vengono alla mente di ognuno, e che sono state già sollevate nelle lunghe discussioni che hanno avuto luogo in quest'Aula, non sfuggirono nè potevano sfuggire alla Commissione ed alla mente acutissima del suo onorevole relatore. Egli vide questa obiezione, o signori; la vide e la enunciò nella sua relazione, e con maggiore vigoria di argomentazione e maggiore precisione di concetto la svolse nel suo discorso del 31 gennaio. Ma egli credette di averla superata dichiarando che, appunto per rimanere conseguente al principio posto nell'articolo 16, la Commissione manteneva l'*exequatur* ed il *placet*, per le provviste beneficiarie, non come un diritto organico e stabile, ma come un rimedio di protezione transitoria, finchè non fosse interamente risolta la questione della libertà della Chiesa, e segnatamente fosse riordinata la proprietà e l'amministrazione dei beni ecclesiastici, la natura dei benefici ecclesiastici, e creato un ente giuridico capace di rappresentare il beneficio ecclesiastico, meno intinto e viziato di feudalità.

E l'onorevole relatore nell'indicare le ragioni per le quali egli credeva necessario, e la Commissione con lui,

di conservare ancora il *placet* e l'*exequatur*, non come un diritto organico e stabile, ma provvisorio e temporaneo fino all'ordinamento della proprietà ecclesiastica, accennava specialmente alla necessità di tutelare, nell'attuale costituzione della Chiesa, il clero minore, dai soprusi dei dignitari ecclesiastici, e questi dal dispotismo della Curia romana, e i diritti e le ragioni di coloro che potessero avere interesse nel patrimonio ecclesiastico.

Io domando alla Camera il permesso di leggere questa parte del discorso dell'onorevole relatore, perciocchè importa di determinare che le ragioni per le quali la Commissione è venuta nel pensiero di mantenere, ancora temporariamente l'*exequatur* ed il *placet*, non sono già state suggerite da considerazioni politiche, ma piuttosto dal pensiero di proteggere interessi e diritti civili.

Ecco, signori, come il relatore si esprimeva:

« La Commissione è proceduta da un punto di veduta più pratico. Essa si è chiesta: qual è la relazione in cui, ammettendo la proposta del Governo, questo entrerebbe coll'autorità ecclesiastica rispetto alle provviste beneficiarie? In questa evidentemente, che il Governo, da una parte mantiene le temporalità nelle mani sue, dall'altra lascia all'autorità ecclesiastica la libertà intera della collazione dell'ufficio, e si obbliga insieme a consegnare quelle a chiunque sia dall'autorità ecclesiastica investito di questo. Il Governo dunque si contenta di consegnare quindi innanzi le temporalità all'investito dall'autorità ecclesiastica, senza intervenire nè punto nè poco in tale consegna col giudizio, col criterio suo.

« Ora non si tratterà solo di mettere in possesso quelli che l'autorità ecclesiastica nomina; si tratterà bensì anche di espellere dai benefici quelli che l'autorità ecclesiastica dichiara indegni e ripudii.

« Poichè, o signori, non bisogna illuderci, cessa nel Governo ogni diritto d'impedire, di trattenerne, di sviare l'esecuzione delle ordinanze dell'autorità ecclesiastica rispetto all'investitura dei benefici, d'intervenirvi in qualunque modo. Diffatti ogni diritto di questo genere si fonda sul concorso che esso sinora ha preso nella installazione del beneficiato mediante l'*exequatur* e *placet*, e, abbandonati questi, ogni simile diritto vien meno.

« Non vi sarà luogo a nessun ricorso al Governo per gli abusi che l'autorità ecclesiastica potesse commettere verso il beneficiato; poichè il richiamo al principe nasce da ciò, che le due autorità hanno preso parte all'istallazione del parroco nel beneficio. Quando di queste due autorità l'una dichiara di non volere più concorrere, e l'altra fa tutto essa, l'autorità civile non ha più diritto d'impedire che l'ordinanza ecclesiastica sia eseguita in tutto e per tutto. Poichè è così, io vi chiedo se sia una condizione possibile quella nella quale il Governo entrerebbe. Io non sono nè amico nè

nemico della Curia romana, ma è impossibile che io nasconda a me stesso da quali sentimenti cotesta Curia è animata verso l'Italia, da quali sentimenti poi è animata questa Curia romana nel governo di tutta quanta la Chiesa. Io non posso più nascondere a me medesimo che oggi tutti i parroci sono nelle mani del vescovo, tutti i vescovi, sono per dire, stanno nelle mani del Papa; io non posso nascondere a me medesimo che può diventare un mezzo di azione politica, soprattutto nel momento attuale, l'uso di cotesta assoluta libertà di collazione. I Pontefici e vescovi che sono quelli i quali riassumeranno in sé tutta la Chiesa potranno forzare voi, potere civile, colla legge alla mano, che non avete più diritto di intervenire, perchè non avete più il fondamento del *placet* e dell'*exequatur* a farlo, vi potranno forzare, io dico, ad eseguire colle vostre mani stesse i provvedimenti suoi più contrari, più avversi, più odiosi a voi stessi... Ma la Commissione ha ragionato così: manteniamo allo Stato, non come diritto certo, organico stabile l'*exequatur* e il *placet*, ma manteniamolo sino a che non avremo risolto il rimanente della questione della libertà della Chiesa, non avremo dato l'ultima mano al sistema della libertà della Chiesa. E quando avremo fatto ciò? Quando dalla parte nostra avremo dato alla proprietà della Chiesa una maggiore stabilità che non le si attribuisce ora per i criteri coi quali ci siamo sinora regolati rispetto ad essa; quando avremo mutato la natura del beneficio ecclesiastico e creato un ente giuridico capace di rappresentare la proprietà ecclesiastica, meno intinto e viziato di feudalità; e quando invece dalla parte dell'autorità ecclesiastica sarà ripristinata, nelle elezioni dei vescovi, ed estesa ed accomunata a quella dei parroci l'ingerenza antica del laicato e del clero.

« È vero, e noi stessi l'abbiamo pur ora affermato, che lo Stato non può da sé surrogare un'altra rappresentanza a sé stesso nell'esercizio di questo diritto. Però può non creare colle mani sue una condizione di cose, nella quale il desiderio di questa surrogazione diventi difficile o la soddisfazione di esso impossibile. Forse si potrebbe (lo giudicherà la Camera) dire sin d'ora che lo Stato rinuncierà all'esercizio dell'*exequatur* e del *placet*, quando la Chiesa avrà introdotto di nuovo nell'elezione dei suoi beneficiati un'altra rappresentanza del laicato diversa da quella che oggi esercita il Governo; forse si potrebbe investire dell'esercizio di questo diritto di *placet* ciascuna Chiesa particolare, quando il laicato si costituisse in una rappresentanza canonica e ragionevole. »

Io dichiaro, o signori, che se credessi a tutti questi inconvenienti che l'onorevole relatore andava rivelando, se credessi che lo Stato non abbia altro rimedio per provvedere agli inconvenienti medesimi (io parlo personalmente, non in nome degli onorevoli miei colleghi), nè fosse possibile trovarne altro, vi confesso che

neppure io avrei il coraggio di abbandonarlo, e converrei nel pensiero che questo si abbia temporaneamente a mantenere. Ma, signori, io ho creduto che vi fosse un altro mezzo per prevenire i temuti inconvenienti e per ripararvi senza ricorrere a queste misure preventive del *placet* e degli *exequatur*; e questo mezzo, a mio modo di vedere, è quello della giustizia dei tribunali, è quello di rendere applicabile a codeste questioni beneficiarie il diritto comune.

Epperò, o signori, io avevo veduto con piacere la disposizione che era stata aggiunta dalla Commissione all'articolo 16 del suo primo progetto, nella quale, dopo avere stabilita l'abolizione dei *placet* e degli *exequatur*, si soggiungeva: « sul valore legale ed effetto giuridico degli atti dell'autorità ecclesiastica, e sugli eccessi di questa, decide l'autorità giudiziaria. »

Era un germe, o signori, di una grande idea; di una idea che, coltivata, può produrre grandissimi effetti, e condurre lo Stato ad abolire, nelle sue relazioni colla Chiesa, qualunque siasi rimedio preventivo e ad adagiarsi sotto la protezione del diritto comune. Perciò Governo e Commissione si studiarono di trovare una formola atta ad esprimere un concetto più preciso e più completo, ed a fornire ai tribunali un mezzo sicuro per proteggere i diritti dello Stato e dei privati.

Ma era questa materia nuova e complicatissima; era una via, non mai percorsa prima d'ora, piena di difficoltà e di pericoli quella per la quale noi ci accingevamo ad entrare. E fu per questo motivo che taluni uomini politici, sagaci e ad un tempo prudenti, ritenendo questi pericoli come gravissimi, e queste difficoltà, almeno nelle condizioni presenti dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica, come insuperabili, si fecero innanzi colla proposta di mantenere il *placet* e l'*exequatur*, restrittivamente alle provviste beneficiarie, non come una regola, non come un principio, ma come un rimedio temporaneo, fino a che queste questioni della proprietà ecclesiastica fossero risolte e fino a che quest'ordinamento delle proprietà della Chiesa fosse meglio regolato.

Di qui nacque, o signori, il concetto delle proposte di cui vi tenni parola testè, e a questo concetto medesimo si informava la proposta dell'onorevole Peruzzi.

È chiaro infatti, o signori, che l'onorevole Peruzzi ed i suoi amici, con i loro emendamenti anch'essi vogliono far dipendere l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*, nelle provviste beneficiarie, dall'ordinamento della proprietà ecclesiastica; giacchè non si limitano a proporre l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* ma si sforzano di accoppiare a questa abolizione una serie di disposizioni colle quali cercai di riordinare il patrimonio ecclesiastico e di stabilirne l'amministrazione sopra nuove basi.

Il Governo, o signori, sarebbe desideroso quanto gli onorevoli proponenti di potere entrare in tale di-

scussione, e di venire alla soluzione dei gravissimi problemi che in codesta proposta si racchiudono. Ma tutti comprendono quale materia complicata essa sia, e come sia irta di dubbi e di difficoltà. Gli stessi tentativi che sono stati fatti, per concretare i concetti contenuti in questa proposta sono una prova delle difficoltà che si dovrebbero superare e di quelle altre, e forse le maggiori, che una diligente e dotta discussione potrebbero far sorgere, senza che nell'arduo cammino la Camera possa essere accompagnata dalla fiducia di giungere al fine. Certo è infatti che la risoluzione di tutte queste questioni, in una materia così complicata e così difficile, prolungherebbe per moltissimo tempo, e forse senza corrispondente risultato, la discussione di questa legge, distraendo la Camera da altri studi che maggiormente interessano la cosa pubblica.

Non essendo quindi possibile occuparci ora del grave argomento del riordinamento della proprietà ecclesiastica, rimangono di fronte due proposte: quella del Ministero, cioè, e quella della Commissione modificata dall'onorevole Pisanelli.

Il Ministero, o signori, raccomanda ancora oggi alla Camera la sua proposta, e fa voti vivissimi perchè essa voglia accoglierla. Il Ministero insiste nella sua proposta, perchè crede che in questo modo verrebbe affermato ancora meglio quel principio della libertà della Chiesa che è stato la base e la guida della sua politica nella soluzione della questione romana; vi insiste ancora, perchè ritiene che, dopo aver tolto al Governo l'ingerenza nella nomina dei vescovi e nella proposta ai benefici maggiori, conservando *exequatur* e *placet*, sorgerebbero più gravi le difficoltà e più vive le opposizioni nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa; vi insiste perchè ritiene che, affidando ai tribunali la risoluzione di tutte le questioni intorno agli effetti giuridici delle provviste beneficiarie, come di ogni altro atto dell'autorità ecclesiastica, ogni diritto sarebbe tutelato, ogni violazione delle leggi dello Stato repressa o punita.

Ma, se mai la Camera credesse che attualmente fosse inopportuno avventurare immediatamente una così grave innovazione, e che dovesse riputarsi più prudente consiglio il rimetterne l'attuazione all'epoca in cui sarà votata la legge di cui è fatta promessa nell'articolo 19, per un migliore ordinamento della proprietà e dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, il Governo, rimettendosi al giudizio della Camera, si tiene in dovere di dichiarare a quale fra le proposte presentate, ove cadesse la sua, darebbe la preferenza.

Fra queste proposte vi ha quella che, ritenendo in principio l'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*, li conserverebbe come un mezzo temporaneo, provvisorio, nelle provviste beneficiarie. (*Movimenti diversi*)

Il Governo accetterebbe questa proposta per due considerazioni.

La prima è che essa non rinnega, ma accoglie, riconosce e proclama il principio che ha informato la legge, dove dichiara che resta abolito il *placet* e l'*exequatur* ed ogni maniera di misura preventiva per tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica, e non fa che sospendere l'attuazione per considerazioni di opportunità, limitate nell'oggetto a cui la sospensione si riferisce, nel tempo per cui deve durare e nello scopo per cui è ordinata.

La seconda è che sta nelle intenzioni del Governo di presentare al più presto possibile una legge intorno a questo subbietto, così come è indicato in questo articolo 19; e in questo modo nutre la più ferma fiducia che, risolte una volta le questioni che hanno rapporto alle proprietà ecclesiastiche, potrà scomparire questo ultimo residuo di una difesa diventata inutile, ed entrare più efficacemente e più risolutamente nell'attuazione del principio della libertà della Chiesa, che segnerà, io ne sono convinto, uno dei più grandi progressi della civiltà moderna.

Vero è che il Ministero non riuscirebbe in questa guisa a far prevalere il sistema che ha principalmente sostenuto, e che vorrebbe fosse coronato dai suffragi della Camera; ma stimerebbe non lieve vantaggio l'ottenere che tale sistema venisse in massima accolto, e che riescisse in tal guisa escluso quello diametralmente opposto al suo, che, quanto alle provviste beneficiarie, risulterebbe dall'articolo proposto dalla Commissione.

Io potrei porre qui termine alle mie parole, se non avessi il dovere di rispondere ad alcune interrogazioni che mi furono rivolte dall'onorevole Mancini, e per le quali egli mi ha chiesta una risposta diretta ed immediata.

La prima domanda, fattami dall'onorevole Mancini, è diretta a sapere se il Ministero creda che, in seguito all'attuazione di questa legge, potrà la potestà ecclesiastica mutare a suo piacimento le circoscrizioni diocesane e parrocchiali. Ma credo che l'onorevole Mancini abbia egli stesso preveduto la risposta.

È nei principii generali del diritto, ed è poi scritto nelle disposizioni del Codice civile, che, a dare legale esistenza ad un ente morale, laicale od ecclesiastico, occorre l'autorizzazione del Governo.

Ora, le variazioni nel modo di essere di un ente, modificandone o cangiandone l'esistenza, richiedono indubbiamente la stessa autorizzazione che è necessaria per costituirlo. Ma vi ha di più: il beneficio ecclesiastico si compone, non solo dell'ufficio, ma ben anco di una mensa, di un patrimonio, elemento essenziale alla esistenza dell'ente morale; ora lo staccare una parte di questo patrimonio per aggiungerla ad un altro, è portare un mutamento nella distribuzione della proprietà ecclesiastica; e nella legge è espressamente detto, che tutti i provvedimenti che hanno rapporto alla destinazione od altra modificazione della proprietà ecclesiastica, non possono ottenere esecuzione senza l'appro-

vazione del Governo. E però il primo dubbio che l'onorevole Mancini ha proposto, è risoluto, sia dal concetto generale della legge, sia dalle peculiari sue disposizioni.

La seconda questione è diretta a sapere se il Ministero creda che si possano, in seguito all'attuazione di questa legge, creare nuovi istituti ecclesiastici senza la permissione del Governo. Ma anche qui l'articolo 2 del Codice civile stabilendo che gli istituti ed i corpi morali, laicali od ecclesiastici non acquistano carattere di persona civile se non quando sono legalmente riconosciuti dal Governo, risolve la questione. Che se l'onorevole Mancini alludesse a semplici associazioni, sarebbe facile rispondere che esse rimangono vincolate dalle disposizioni del diritto comune che regolano ogni specie di associazione.

La terza questione che mi proponeva l'onorevole Mancini, e per la quale voleva una risposta categorica, era quella di sapere che cosa avverrà, dopo l'attuazione di questa legge, dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, che finora non hanno avuto od ai quali venne negato il *placet* e l'*exequatur*; e se, per ciò solo che il *placet* e l'*exequatur* sono aboliti, acquisteranno giuridica efficacia.

La risposta è semplice ed è scritta nell'articolo 2 delle disposizioni generali del Codice civile. « Le leggi non hanno effetto retroattivo, » e però non possono regolare fatti che sono avvenuti prima della loro promulgazione. Applicando questo principio alla questione, d'uopo è distinguere: o trattasi di leggi o provvedimenti d'ordine generale, e non possono acquistare giuridica efficacia se non in quanto vengano nuovamente pubblicati, e non sieno colpiti dalla disposizione del successivo articolo 18 di questa legge; o trattasi invece di provvedimenti particolari che riguardano privati, e qualunque provvedimento anteriore o posteriore, munito o no del *placet* e dell'*exequatur*, non potrebbe in verun modo pregiudicare i diritti acquistati.

Il Governo vi ha, o signori, per mezzo mio, espresso i suoi intendimenti a proposito degli articoli 17 e 19 del progetto, e in essi insiste.

Egli ha fede nel programma di libertà che ha posto per base delle sue proposte, e spera che la Camera vorrà pure accoglierne l'applicazione alla questione che ci divide dalla Commissione, cioè all'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* anche per le provviste beneficarie.

Ma, se prevalessero le considerazioni di opportunità, e la Camera accettasse la proposta della Commissione, emendata dall'onorevole Pisanelli, il Ministero deve dichiarare che non intende con ciò di pregiudicare menomamente il suo programma. Il Ministero ha inteso di sciogliere i vincoli che univano finora la Chiesa allo Stato; ha inteso che colla cessazione del potere temporale si inaugurasse per la Chiesa l'era della libertà. Se condizioni speciali potessero vietare

la piena attuazione di questo concetto, se qualche eccezione potesse essere accolta, essa non potrebbe che essere temporanea, e servire a rafforzare sempre più il concetto della libera Chiesa in libero Stato. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Borgatti ha facoltà di parlare per un fatto personale.

BORGATTI. Io non escirò certamente dai termini del regolamento riguardo al fatto personale.

Comincio dal ringraziare l'onorevole ministro delle parole troppo benevoli colle quali egli ha voluto onorarmi. Potrei fare non poche osservazioni sulle opinioni da lui espresse, e tanto più che una parte non breve del suo discorso è stata dedicata a me. Ma mi studierò di non impegnare troppo la discussione sulle affermazioni dell'onorevole guardasigilli. Solo mi preme che il ministro voglia innanzitutto riconoscere che non è la prima volta che io sostengo che non è conforme a verità e ai nostri precedenti parlamentari il dire che la libertà della Chiesa è la necessaria conseguenza dell'abolizione del potere temporale, e che solo dopo questo fatto potesse essa essere accordata; locchè importerebbe una manifesta condanna di tutti coloro che invece pensarono che la libertà della Chiesa dovesse precedere l'abolizione del potere temporale, come uno dei mezzi morali onde preparare la soluzione del gravissimo problema.

Si tranquillizzi il signor ministro, poichè questo è un mio vecchio assunto. E sappia egli inoltre che, anche nella discussione della prima parte del progetto di legge, io propugnai la stessa convinzione, dichiarando ad un tempo che l'abolizione del potere temporale era per noi di ostacolo alla piena ed immediata applicazione della libertà, imperocchè noi siamo ora costretti a fare ad un tempo una legge di privilegio, a circondare il Pontefice di prerogative, che sono una negazione del sistema di libertà che intendiamo di applicare colla seconda parte nei rapporti della Chiesa collo Stato.

Ecco la ragione per la quale mentre anche io voglio la piena libertà, mentre anche io ho dichiarato, come ora dichiaro di nuovo, che solo nella libertà...

PRESIDENTE. Onorevole Borgatti, la prego di limitarsi al fatto personale.

BORGATTI. L'onorevole ministro, avendo dedicato una parte non breve del suo discorso alla persona mia, attribuendomi opinioni che non ho espresso, è naturale, è ragionevole, mi sembra, che io possa almeno indicare con qualche cenno quali sono veramente le mie opinioni.

Ho dichiarato e dichiaro di nuovo che solo nella libertà, nella libertà piena, non già scritta soltanto nelle leggi, ma praticata, ma tradotta nei nostri costumi, nelle nostre abitudini, ed assicurata da un intero sistema di costituzione interna dello Stato, avrà il Pontefice, avrà la Chiesa, avrà lo Stato quella garanzia che non potrebbe derivare ad alcuno di essi

dal progetto ministeriale, nel quale la libertà della Chiesa è intesa nel senso di abbandonare la Chiesa a se stessa, senza nulla statuire nè per la difesa della Chiesa nè per la difesa dello Stato.

Riguardo ad un altro appunto, prego la Camera di permettermi una brevissima osservazione.

L'onorevole ministro ha detto che io ho sollevato una questione pregiudiziale a proposito di uno dei paragrafi dell'articolo 17, e precisamente intorno a quello col quale il diritto di nomina viene dalla legge limitato dalla condizione che i nominati ai benefici maggiori o minori, eccettuate Roma e le sedi suburbicarie, debbono essere *cittadini del regno*. Anzi, l'onorevole ministro, forse per inavvertenza, ha detto *cittadini italiani*, locchè sarebbe meno assurdo. La legge parla di *cittadini del regno*, il che vuol dire che sono esclusi gli ecclesiastici italiani, non cittadini dello Stato, e perfino quelli della repubblica di San Marino, la quale si trova nel cuore del regno d'Italia.

Ora io prego l'onorevole ministro a considerare prima di tutto che non è esatto che io abbia dichiarato di voler sollevare una questione pregiudiziale. Le parole precise che adoprai sono queste: « Dall'articolo 16 già votato discende ora una ragione che può quasi dirsi pregiudiziale. »

Vede adunque il signor ministro che egli ha dato alla mia espressione una importanza che non era nell'animo mio.

Sono lieto del resto che l'onorevole signor ministro riconosca con me che quando il legislatore pone una condizione, e la pone in una legge di libertà, per restringere un diritto così sostanziale alla libertà, quale è quello di nomina alle diocesi e alle parrocchie, deve avere gravi e seri motivi; e però è tenuto ad indicare con precisione il modo col quale la legge dev'essere eseguita, a garanzia di quegli interessi, di quei diritti che egli ha creduto di proteggere, ponendo una limitazione alla libertà delle nomine.

L'onorevole ministro dice che vi sono i tribunali; che la qualità di cittadino deve presumersi, e quando la qualità presunta sia contestata, allora il magistrato della legge, il Ministero pubblico chiamerà in giudizio l'investito per obbligarlo a giustificare la qualità civile imposta dalla legge.

Prima di tutto io domanderei al signor ministro: pare a lui proprio sul serio che ciò si possa eseguire senza gravi inconvenienti e senza scandali? E non è preferibile il sistema preventivo dell'*exequatur* e del *placet* ad un giudizio, il quale avrebbe sempre l'inconveniente di una pubblicità, che non sarebbe decoroso nè per lo Stato, nè per la Chiesa, e che risultando provato il fatto della mancata qualità di cittadino, obbligherebbe il Governo ad espellere, a spossessare un vescovo od un parroco dal beneficio?

L'onorevole ministro è ritornato sopra la erronea interpretazione dell'articolo 18 dello Statuto, inter-

pretazione che ebbi l'onore di confutare parlando dell'articolo 1 di questo progetto.

Egli ha detto che dopo l'abolizione del potere temporale, avendo la Santa Sede cessato di rivestire la qualità di potenza estera, non v'era più ragione di mantenere la osservanza dell'articolo 18 dello Statuto. Ma io dimostrai già come l'articolo 18 dello Statuto non riguardi la Santa Sede in quanto essa aveva una sovranità territoriale ed era posta in territorio straniero: riguarda la Chiesa in quanto che nel tempo in cui fu dal magnanimo Re Carlo Alberto concesso lo Statuto, il regno subalpino era legato alla Santa Sede da un giure pubblico ecclesiastico e da concordati e consuetudini, che riconoscevano la Chiesa cattolica romana come potestà pubblica fuori dello Stato.

Ora, insino a che la Chiesa cattolica romana non sarà da tutto l'insieme del nostro diritto pubblico e privato ammessa e riconosciuta come mera associazione privata, non potremo sfuggire affatto alle conseguenze giuridiche dell'articolo 18 dello Statuto.

Non è possibile insomma, allo stato attuale della nostra legislazione, arrivare con pochi articoli a quella piena libertà, che il Ministero credeva di poter raggiungere con due o tre articoli abolitivi dell'*exequatur*, del *placet*, dell'appello per abuso, del braccio secolare, senza sostituirvi neppure la competenza dei tribunali del regno. Nel primo progetto del Ministero mancava perfino questo.

Ecco le spiegazioni che ho creduto essere dover mio di dare alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Oliva ha presentato un ordine del giorno sospensivo ossia di reiezione, tanto dell'articolo 17, come dei seguenti, che sucna così:

« La Camera,

« Considerando che gli articoli 17 e seguenti del progetto in discussione sono contrari all'articolo 18 dello Statuto,

« Passa all'ordine del giorno. »

Quindi ha subordinatamente proposto un'aggiunta all'articolo 17 concepita in questi termini:

« Le provvisori di qualunque specie emanate o emanande dalle autorità ecclesiastiche, sono considerate come disposizioni interne e regolamentari di un'associazione privata, e, come tali, sono soggette al prescritto dell'articolo 12 delle *Disposizioni per l'applicazione delle leggi in generale*. »

Domando se queste due proposte dell'onorevole Oliva sono appoggiate.

(Sono appoggiate.)

Onorevole Oliva ha la parola.

OLIVA. Signori, io mi determinai in questo stato della discussione a proporre un ordine del giorno che è pregiudiziale, spinto principalmente dal bisogno che io sentiva, e che parecchi degli amici miei dividevano meco, di dissipare un equivoco al quale per parte mia dichiaro di non voler stare soggetto.

Si è sostenuto e si sostiene il progetto delle garanzie in nome della libertà: si qualificano per conseguenza gli oppositori del progetto come oppositori di un principio di libertà. Ora, signori, è appunto questo equivoco che bisogna dissipare. Egli è in nome della libertà che io propongo la questione pregiudiziale sull'abolizione dell'*exequatur*, del *placet* e delle altre cautele preventive dello Stato nei rapporti colla Chiesa. Per propugnare l'ipotesi a cui s'ispira il progetto di legge, che cioè esso sia fatto in servizio della libertà, si è cercato di raffigurare la Chiesa come un'associazione privata, e si è ragionato in base a codesta ipotesi, se non che, i ragionamenti che si fecero in base alla ipotesi stessa, dovevano per necessità delle loro premesse condurre ad un senso opposto, vale a dire dovevano porgere argomento agli oppositori per dimostrare che non di un'associazione privata si tratta, ma di qualche cosa che essenzialmente contrasta coll'indole di una privata associazione.

In questa stessa tornata l'onorevole Pisanelli mi ha agevolato il compito di questa dimostrazione quando disse che la Chiesa cattolica non è in quella condizione giuridica in cui si dovrebbe trovare un'associazione privata, che potesse funzionare sotto gli auspizi del diritto comune.

Ieri l'onorevole Massari, inneggiando a quell'avvenimento che sorride alla sua mente, vale a dire all'avvenimento della nuova Roma sognata dall'ingegno di Vincenzo Gioberti, porgeva un argomento potentissimo per mostrare che non è un'associazione privata quella a cui volete provvedere con questa legge, ma che è un grande potere, un potere al quale avete dato consistenza politica col titolo primo della legge ora in esame. Sì, o signori, noi abbiamo costituita la gerarchia cattolica in una condizione affatto eccezionale; non è un'associazione a cui abbiamo provveduto, ma è una gerarchia potentissima politicamente alla quale noi abbiamo creato una base.

Ora, o signori, la questione si riduce in questi termini: possiamo noi trattare cotesta potestà politica, dichiarata da voi sovrana, come si tratterebbe una mera società privata?

In questi termini, o signori, in nome della libertà, io rispondo: no. Noi davanti a cotesta potente gerarchia ecclesiastica dobbiamo munire le libertà cittadine di tutte quelle cautele, di tutte quelle guarentigie che si hanno verso il potere regio. Nello stesso modo che abbiamo dei freni verso il regio potere, dobbiamo avere dei freni e delle guarentigie verso il potere ecclesiastico; imperocchè, o signori, noi abbiamo oramai, in forza del titolo primo della legge che abbiamo votato, una duplice sovranità nello Stato, la sovranità ecclesiastica da un lato, e la sovranità regia dall'altro.

Or bene, mentre noi avremo davanti al potere regio i freni e le guarentigie che ci tutelano le libertà cittadine, davanti al potere ecclesiastico invece saremo spo-

gliati di ogni mezzo di tutela, di ogni mezzo di guarentigia cittadina?

Poc'anzi l'onorevole ministro guardasigilli, ragionando da un punto di vista, a credere mio, fallace o per lo meno inesatto, di considerare cioè la Chiesa, come ipoteticamente è considerata da questo progetto di legge, quasi come una associazione privata, diceva: abbiamo i mezzi repressivi, abbiamo gli espedienti repressivi che le leggi dello Stato ci porgono onde condannare le esorbitanze di questa associazione nei limiti che dalle leggi sono segnati.

Ma, signori, questo argomento sarebbe il solo logico, ma il solo che potesse essere accennato quando si trattasse realmente di una privata associazione; ma quando invece si tratta di una autorità che abbiamo costituita, che fa parte integrante del regno, in base al titolo primo della legge medesima, io domando, o signori, se bastano i mezzi repressivi, o se non diventano necessari i mezzi di prevenzione.

Non è soltanto, o signori, per le violazioni dei diritti concernenti la costituzione degli enti morali ecclesiastici e l'ordinamento delle proprietà ecclesiastiche che noi dobbiamo preoccuparci dei mezzi onde a codeste esorbitanze prevedute o prevedibili si possa far fronte, ma è di tutto l'ordinamento di questa gerarchia, è di tutte le funzioni sue, è di tutti gli effetti che dall'esercizio del potere, che noi abbiamo riconosciuto e che essa deve liberamente esercitare in forza della legge stessa, sarebbero per derivare alla società civile.

Parliamoci chiaro, signori! È contro gli effetti morali del proselitismo di Roma che noi dobbiamo premunire la libertà cittadina che abbiamo conseguita, e di cui non siamo disposti a privarci.

La libertà, o signori, è una specie di emancipazioni successive fatte in servizio dell'individuo, fatte in servizio del cittadino, e queste emancipazioni successive e graduali non si ottengono soltanto a fronte del potere politico, ma devono ottenersi e conquistarsi anche a fronte del potere religioso, il quale abbia, per influire sulle menti e sulle coscienze, altri mezzi che non siano quelli della semplice morale, del proselitismo comune a tutti gli uomini che si trovano nella società, sotto gli auspizi di una medesima legge. Qui ci troviamo a fronte di un potere il quale ha i mezzi di un proselitismo affatto eccezionale: esso penetra nelle famiglie; esso, per conseguenza, può da un momento all'altro riuscire di profondo turbamento all'ordine politico della società nostra e, quel che più mi sta a cuore, all'ordine interno delle famiglie.

Quando noi consideriamo questa situazione affatto eccezionale della gerarchia ecclesiastica; quando noi consideriamo specialmente quella sanzione che abbiamo data a quest'altra potenza col titolo primo della legge, io vi domando se non sia il caso di creare delle cautele preventive, piuttosto che di togliere e demolire quelle che esistono.

A fronte di queste considerazioni, a me sembrano molto miti, troppo miti, inadeguati ed insufficienti i provvedimenti preventivi, quali esistono, quali ci vennero tramandati, e che si trovano nell'arsenale della potestà civile. Sarebbe il caso, signori, di trovare nuovi mezzi, più efficaci, più opportuni, e che meglio rispondessero alla necessità suprema di premunire le libertà cittadine contro gli effetti della prepotenza ecclesiastica; ma non è il momento nè di chiedere nè di sperare, e forse non oso esprimere nemmeno sotto forma di desiderio codesto che pur sarebbe un bisogno, nato specialmente in seguito al sistema che voi avete inaugurato col titolo primo della legge.

Io non vorrei accrescere la somma dell'ingerenza governativa, vorrei anzi diminuire le necessità che potrebbero farne nascere il bisogno ed il desiderio. Io mi contento, signori, di chiedervi che per lo meno non ci spogliamo di quelle cautele che esistono. Ed a quest'uopo, signori, io invoco il testo positivo del nostro patto fondamentale, io mi afferro all'articolo 18 dello Statuto, ed è là, o signori, che io vi chiamo e vi dico: lo Statuto fondamentale del regno registra fra le garanzie del popolo, registra fra le franchigie della nazione, iscrive fra i doveri del Re l'esercizio delle cautele preventive, e per conseguenza voi, Governo del Re, siete obbligati a mantenerle. Presentandoci un progetto di legge, col quale ci invitate all'abolizione delle cautele preventive, voi cancellate dal patto fondamentale l'articolo 18. Signori, siete voi disposti a farlo? Volete voi entrare in questa via di demolizione della nostra Costituzione?

Ma se queste proposte demolitrici venissero fatte nel senso di una progressiva libertà civile, forse si potrebbe discutere la questione costituzionale dei nostri poteri sulla legge fondamentale dello Stato. Ma, signori, voi ci invitate a modificare un articolo essenziale del nostro patto fondamentale in nome di principii che noi neghiamo siano in servizio della libertà; voi volete modificare un articolo del patto fondamentale in servizio di una sovranità che avete creata e fatta potentissima, e che ora volete rendere assoluta.

Or bene, o signori, è per combattere l'assolutismo della gerarchia cattolica e per mantenere l'articolo 18 dello Statuto che noi ci opponiamo.

Nell'articolo 17 della Commissione l'*exequatur* regio viene mantenuto e riservato nelle materie beneficiarie; il Governo lo abolisce in massima anche nelle materie beneficiarie, ma si arresta di fronte alla gravità di questa risoluzione, dicendo che l'*exequatur*, per ciò che riguarda la materia beneficiaria, è abolito in massima, finchè non vi sia una legge nuova la quale provveda alle discipline dell'autorità ecclesiastica.

Ora l'onorevole guardasigilli si è affrettato a dire: presenteremo al più presto il progetto di legge il quale provveda a questo fine, e se non isbaglio, soggiunse che questo progetto si informerebbe alle enuncia-

zioni dell'articolo 19 del progetto della Commissione, il quale articolo verrebbe per conseguenza considerato dal Governo fin da ora come il programma della futura legislazione in materia di proprietà ecclesiastica.

Signori, voi avete certo posto attenzione al programma di questa futura legislazione che è tracciata dall'articolo 19. Or bene, in questo programma si fanno bensì delle enunciazioni negative, ma non vi si riscontra un solo concetto il quale basti a farci prevedere su quali principii sarà coordinata la nuova legislazione.

Secondo questo programma, la nuova legislazione in materia di proprietà ecclesiastica, si proporrebbe di creare nuovi enti giuridici nei quali dovrebbe contestata proprietà essere rappresentata, dovrebbe provvedere alla distribuzione dei beni ecclesiastici, e finalmente abolire l'amministrazione del Fondo del culto e il ministero stesso del culto.

C'è una demolizione completa, assoluta; ma non vi è un principio organico che ci si presenti in cotesto programma, il quale ci offra sin d'ora dei criteri per sapere quale sarà la disciplina positiva della proprietà ecclesiastica che sarà stabilita dalla nuova legge, che il Governo sarà per presentarci.

In conclusione, o signori, noi ci troviamo dinanzi all'ignoto, ed è in nome dell'ignoto il più completo che ci si domanda di derogare ad una disposizione fondamentale del patto politico del regno.

Or bene, o signori, in questo stato di cose io sento nella mia coscienza di cittadino, di rappresentante del paese, di dovere prima tenermi saldo al patto fondamentale del regno, di dover richiamare il Governo all'adempimento de'suoi obblighi, di dover invitare i rappresentanti responsabili del potere regio al mantenimento di quel giuramento che il Capo dello Stato ha fatto di osservare lealmente e fedelmente lo Statuto.

In nome, o signori, di questo giuramento, di cui voi, o signori del Ministero, siete i fideiussori responsabili, io vi domando che gli articoli 17 e seguenti siano respinti in forza del rispetto che noi dobbiamo all'articolo 18 dello Statuto del regno.

Tutti questi inconvenienti a cui noi siamo andati incontro, e contro i quali noi lottiamo da tanti giorni, si sarebbero evitati, e noi tutti quanti, liberali di questa Camera, ci saremmo trovati sopra un terreno comune di conciliazione, sul quale tutte le nostre destre avrebbero potuto stendersi, ed avremmo potuto compiere un patto di fratellanza in nome di una nuova era di libertà, allorquando questa Camera, accettando sin dall'origine della presente discussione le proposte che vennero presentate da questi banchi, si fosse affrettata a lasciare questi equivoci di un'associazione privata, che non esiste, se non come ipotesi, quando si tratta della gerarchia cattolica, ed invece noi ci fossimo con diligenza e con istudio ed amore posti a creare una vera legge di associazioni religiose, in guisa che

lentamente avessimo preparata la via a ridurre la gerarchia cattolica nelle proporzioni di un'associazione privata. Si trattava di preparare la strada a questo grande avvenimento giuridico, che noi avremmo dovuto predisporre con una legge sulle associazioni.

Noi non l'abbiamo fatto; noi abbiamo abbandonato questo concetto che era pure il più semplice, il più ovvio, che era quello che si presentava come il più accessibile, il più attuabile nel tempo ed anche nel momento presente. Invece, lo dirò coll'onorevole Borgatti, avete creata una legge di privilegio. Ed una volta creato il privilegio, lo volete ancora dichiarare irrevocabile.

Noi del privilegio non vogliamo parlare, perchè non sappiamo comprendere come questi due termini incompatibili, *privilegio* e *libertà*, possano andare d'accordo.

Sotto il punto di vista giuridico la contraddizione essenziale che domina tutto quanto il concetto di questa legge non può essere disconosciuto da alcuno, e nemmeno dagli onorevoli deputati che lo sostengono con tanto ingegno e con tanto calore.

Infatti, che queste contraddizioni sieno nella mente di tutti, appare da ogni disposizione, si può dire, del progetto stesso, appare da quella stessa scissura che nasce ora fra il Ministero e la Commissione, nella quale io non dovrei entrare, trattandosi di un semplice dissidio di famiglia, ma che certo io debbo rilevare, in quanto che mi dimostra sempre più come la contraddizione della legge si manifesta, e si esplica contro la volontà stessa dei proponenti e dei suoi sostenitori.

Se devo dire, a proposito di questo dissidio fra il Ministero e la Commissione il mio pensiero, io credo che il Ministero per lo meno abbia il vanto della logica volendo l'abolizione del regio *executur* e del *placet* senza eccezione alcuna, imperocchè una volta ammessa, secondo lui, la necessità di codesta abolizione, non vi è ragione perchè si faccia un'eccezione piuttosto per un caso che per un altro, e mi ha fatto meraviglia che il Ministero abbia cercato una via di transazione nella quale egli potesse conciliare l'abolizione assoluta e nello stesso tempo accedere alla proposta della Commissione.

Io spero che in questo modo Commissione e Ministero si troveranno perfettamente d'accordo, e che per conseguenza, eliminata codesta incidentale scissura, la questione davanti alla Camera risorge, e si presenta nei suoi veri termini, cioè da un lato si trovano coloro che non vogliono la libertà, dall'altro quelli che vogliono la libertà cittadina, la libertà che non riconosce che l'uomo in principio, la libertà che ravvisa nello Stato l'unico custode del diritto di tutti, e vuol mantenere allo Stato codesto ufficio di essere tutore della giustizia; che non ravvisa di fronte allo Stato ed al di fuori di esso alcun ente che possa col medesimo competere, e riconosce in esso l'unico dettatore di leggi,

l'unica sovranità incaricata di giudicare e di comandare.

Dopo l'ordine del giorno pregiudiziale, io aggiungi, in via d'emendamento, una proposta, la quale, se a prima giunta potrebbe sembrare contraddittoria colla questione pregiudiziale, appartiene invece allo stesso ordine d'idee ed appartiene invece alla logica stessa del principio. Infatti, o signori, a codesto proposito io vorrei che nell'articolo 17, o come aggiunta o come emendamento, si prescrivesse che tutta quanta la legislazione canonica, e tutte quante le provvisorie antiche e nuove, che potessero emanare dall'autorità ecclesiastica, dovessero agli occhi della legge civile apparire niente più e niente meno che come un regolamento interno, e che per conseguenza dovessero andar soggette al prescritto dell'articolo 12 delle disposizioni per l'applicazione della legge generale, vale a dire che dovessero trovare un limite là dove sono le leggi primitive dello Stato; dove vi sono le disposizioni d'ordine pubblico che lo costituiscono.

Questa proposta suppone che realmente le società ecclesiastiche siano ridotte nella proporzione di una associazione privata; e come tale la mia proposta dovrebbe essere accettata almeno da quelli i quali tutti i giorni non mancano di considerare la Chiesa come una privata associazione.

È questa una soluzione che io presento alla Camera: vedremo se il Ministero e la Commissione, accettando la mia proposta, sono sinceramente convinti di fare una legge la quale tratti la Chiesa come un'associazione privata; oppure se respingendola essi vengono a dare ragione a ciò che ho detto incominciando, che cioè, sotto spoglie di associazione privata, è invece di un potere politico che si tratta, e di conseguenza codesta legge respinge la proposta che io ho fatto.

Fatte queste dichiarazioni, non ho più altro da aggiungere; senonchè debbo esprimere questo pensiero che formulo in questi termini precisi: In una Camera realmente costituzionale, l'ordine del giorno pregiudiziale da me proposto dovrebbe essere accettato; in una Camera realmente convinta della necessità di tenere le mani sopra le libertà sancite dallo Statuto, codesta proposta dovrebbe passare quasi senza discussione, dovrebbe imporsi come una necessità d'ordine, come una necessità morale e politica a tutte le coscienze.

Dopo ciò non so se dirimpetto alla disposizione della Camera io manterrò il mio ordine del giorno; mi riservo perciò di mantenerlo o di ritirarlo, secondochè mi parrà sia conveniente di non esporre al pericolo della reiezione una risoluzione che invita il Parlamento all'osservanza del patto fondamentale del regno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vorrei fare una semplice dichiarazione.

Il Ministero non ha inteso mai e non può intendere

che con questa legge si sia attentato all'articolo 18 dello Statuto; se mai un concetto simile gli fosse venuto in pensiero, certo non avrebbe presentato il progetto di legge non l'avrebbe sostenuto. Il Ministero ha creduto unicamente e crede di regolare col concorso dei tre poteri dello Stato non altro che una questione di polizia interna ecclesiastica, ed è perciò che io non mi diffonderò a combattere il discorso e la proposta dell'onorevole Oliva.

La Camera intiera può comprendere come, con questa proposta di legge riguardante l'amministrazione di polizia ecclesiastica interna, non si possa violare nemmeno il patto fondamentale sancito dallo Statuto del regno.

OLIVA. Questa è una dichiarazione, non è una risposta.

PRESIDENTE. Tutte le proposte sono state svolte, rimane soltanto alla Commissione di esprimere il suo avviso intorno alle medesime.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BONGHI, relatore. Non ho bene sentito se l'onorevole Oliva al termine del suo discorso abbia o no ritirato il suo ordine del giorno, ma congetturò che o deve averlo ritirato o lo ritirerà in breve. Diffatti non è possibile che egli non si accorga che, alzandosi oggi qui a difensore dei diritti della monarchia, si espone al rimprovero di essersi svegliato assai tardi. (*Risa a destra*)

OLIVA. Domando la parola per un fatto personale.

BONGHI, relatore. L'onorevole Oliva non ha dunque desiderato e votato le leggi che diminuivano queste materie beneficiarie, rispetto alle quali il Re poteva esercitare i diritti che nell'articolo 18 dello Statuto gli sono assegnati? L'onorevole Oliva non ha votato la legge in cui erano aboliti i benefizi semplici e tante altre sorta di benefizi nel regno? L'onorevole Oliva, anzi, ha egli letto l'articolo 18, a cui ha voluto fare scudo della sua destra? Ha egli visto in quest'articolo 18 definiti, descritti i diritti che spettano alla potestà civile? Non vi ha egli visto che non è riservato al Re, se non l'esercizio dei diritti che spettano alla potestà civile, senza dichiarare quali? E dove ha egli letto che noi in questa proposta di legge neghiamo al Re l'esercizio dei diritti che dichiariamo che alla potestà civile devono restare? Quando e dove egli si è formato un concetto assoluto, immutabile dei diritti della potestà civile in materia beneficiaria? Esclude egli liberale, anzi radicale, se non erro, dal giudizio del Parlamento tanta parte della legislazione del regno?

È egli possibile che una proposta di siffatta natura ci venga dai banchi nei quali si afferma continuamente il diritto prevalente del Parlamento, il diritto prevalente, anzi, dei rappresentanti della nazione?

E d'altra parte non è chiamato dallo Statuto stesso a considerare quali sono questi diritti che, secondo

questa proposta di legge, non dovrebbe più per innanzi esercitare? Se egli giudica che, col restringere questi diritti, noi turbiamo e violiamo la sua prerogativa, non ha egli il *veto* per opporvisi? L'onorevole Oliva sarà dunque molto più coerente ai suoi precedenti e ai suoi principii che vuol propugnare, se non assoggetta ad una votazione il suo ordine del giorno, e riconosce da sè di non averlo proposto con sufficiente maturità di esame.

Egli propone altresì un'aggiunta all'articolo 17 della Commissione.

È certo mirabile come, dopo avere per mezz'ora discorso a fine di persuadere sè ed altrui che alla Chiesa non si debba riconoscere il carattere di società privata, voglia aggiungere all'articolo 17 un paragrafo col quale questo carattere di società privata gli si scolpisca a dirittura sul viso. Certo noi tentiamo di produrre questa alterazione nella Chiesa. A ciò tendiamo via via colle disposizioni che in questa proposta di legge sono introdotte, ma noi stessi ci fermiamo in questa legge, noi sentiamo la difficoltà di introdurre in tutto e per tutto quell'alterazione che all'onorevole Oliva pare possibile.

E, mentre ci fermiamo in questo cammino, egli, che crede possibile il farci un passo solo, vuole che nella legge stessa s'inserisca una disposizione la quale voglia dire che tutto il cammino è fornito? Si vede adunque che è molto ragionevole sperare che egli rinuncerà anche da sè all'aggiunta che ha proposto all'ultima ora.

Ora passo ad esaminare le varie obiezioni che sono state mosse contro l'articolo della Commissione e del Ministero, ed i vari emendamenti che sono stati presentati.

Davvero, io non avrò bisogno di essere che assai breve, dappoi ch'è non resta, rispetto al Ministero, che a calmare alcuni scrupoli; rispetto ai vari proponenti, che a dissipare alcuni dubbi; poichè il Ministero, qualunque ripugnante, dichiara pure di non ricusare la proposta alla quale la Commissione e l'onorevole Pisanelli sono venuti, e non riserva per la sua proposta anteriore che un amore, un affetto quasi platonico. (*Si ride*)

Ora io prego il Ministero di considerare che egli potrebbe rinunciare anche a questa maniera di affetto, a questa maniera di reminiscenza, dappoi ch'è quali sono le proposte che si sono sviluppate innanzi alla Camera e che le stanno ora dinanzi?

Dapprima il Ministero aveva proposto che l'*exequatur* ed il *placet* fossero aboliti, ed il braccio secolare fosse negato all'esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica. Il Ministero non si era presentato sin da prima coll'idea che l'onorevole guardasigilli ora ha sviluppata e che esaminerò più in là, vale a dire che l'azione dei tribunali potesse e dovesse essere chia-

mata più o meno a riparare al danno privato che l'abbandono del *placet* e dell'*exequatur* potesse cagionare. Il Ministero ha alterato la sua prima proposta.

Ora da una parte mantiene che l'*exequatur* ed il *placet* devono essere aboliti; dall'altra è riconosciuta ai tribunali una competenza rispetto agli effetti giuridici degli atti dell'autorità ecclesiastica, della quale in quella prima proposta non era fatta menzione.

A questa proposta del Ministero se ne contrappongono davanti alla Camera due altre, le quali concordano nel concetto dal quale muovono quelle degli onorevoli Peruzzi e Minghetti e i loro compagni da una parte, e quelle della Commissione dall'altra. Esse convengono in ciò, che l'ulteriore abbandono dell'*exequatur* e del *placet*, rispetto alle provviste dei benefici maggiori e minori, non si possa fare se non ad un tempo mutando la natura e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche. Senonchè da questo concetto comune gli onorevoli Peruzzi e Minghetti ritraggono che adunque bisogna oggi abbandonare l'*exequatur* ed il *placet*, e mutare insieme la natura della proprietà e della amministrazione ecclesiastica: e la Commissione invece ricava e conclude che, e per la condizione dei tempi, e per l'attuale pieno dissidio colla Chiesa, e per le immature informazioni, e per le leggi esistenti, promulgate in questi ultimi anni, e per le difficoltà intrinseche della materia, e per lo stato presente della proprietà e amministrazione ecclesiastica, non convenga oggi procedere all'abbandono del *placet* e dell'*exequatur* rispetto alle provviste dei benefici maggiori e minori, giacchè non si possa introdurre *hic et nunc* nella proprietà ed amministrazione ecclesiastica quell'alterazione che sarebbe necessaria perchè cotesto abbandono fosse, non che utile, possibile.

Adunque cotesti due gruppi di deputati, il Peruzzi, il Minghetti e compagni da una parte, e la Commissione dall'altra, convengono in un principio dal quale il loro sistema si muove, nella contemporaneità necessaria di due ordini di provvedimenti, dei quali gli uni si riferiscono alla tutela dello Stato nella collazione dei benefici, gli altri alla proprietà ecclesiastica e alla sua amministrazione; contemporaneità la cui necessità il Ministero negava prima e nega ora, supponendo che l'*exequatur* e il *placet* rispetto alle provvisioni beneficiarie si possano abolire, lasciando intatta, impregiudicata per ora e per sempre la proprietà ecclesiastica e l'amministrazione di essa.

Quanto alla differenza che l'onorevole guardasigilli ha creduto di notare oggi tra la proposta Pisanelli e quella della Commissione, questa non esiste davvero in alcun modo, poichè, se l'onorevole ministro ha letto tutto quel discorso mio del quale ha avuto la cortesia di parlare con parole così gentili, delle quali gli rendo grazie, egli ha dovuto notare che e in quel discorso e nella relazione è spiccatamente dichiarato che la Commissione non ritiene come mezzo stabile e assoluto di po-

lizia ecclesiastica il mantenimento del *placet* e dell'*exequatur*; ma che essa, conformandosi a quello che sinora era stato creduto e che continuerà ad essere in avvenire il criterio degli uomini politici e pratici, poichè è desunto dalla realtà delle condizioni dei tempi e degli uomini, si è chiesto se oggi fosse stato possibile il metter mano ad una legge così complessa, difficile, intricata e piena di contrasti, come è quella che dovrebbe dar nuova forma all'amministrazione ecclesiastica; e, poichè ha pensato che non si potesse, l'ha rimandato a farsi più in là, insieme colle altre disposizioni che l'esercizio dell'*exequatur* e del *placet* richiedesse.

Ora l'onorevole Pisanelli non propone se non d'esprimere nelle formole degli articoli cotesta connessione che la Commissione si era contentata di dichiarare. Il concetto suo non è diverso dal nostro, se la parola è in piccola parte diversa.

Ed ora perchè la Commissione non lo aveva espresso? Sarebbe inutile il dirlo, perchè per sè è storia di nessuna importanza, se il dirlo non fosse un mezzo di passaggio comodo per venire a discorrere degli emendamenti che gli onorevoli Peruzzi, Minghetti ed altri loro compagni hanno proposti.

Io stesso non potrò forse qui parlare a nome di tutti i miei compagni; parlo, se bisogna, a mio nome solo e di quelli che convenissero con me.

Perchè dunque il relatore e parecchi dei suoi colleghi non avevano espresso questo collegamento tra i due ordini di provvedimenti, che l'onorevole Pisanelli propone di esprimere? Perchè ci stava fisso davanti il concetto contenuto in una parola che è stata molte, forse troppe volte ripetuta in questa Camera durante la presente discussione. Che cosa diffatti vuol dire cotesta tanto proclamata *libertà della Chiesa*? Nome che, durante questi giorni, ci siamo stancati di udire; poichè la frase, come di tante altre succede, riesce talora piuttosto a velare che ad esprimere un pensiero. Pure non dovrebbe essere difficile intenderci. Che cosa vuol dire *libertà*; che cosa vuol dire rendere libera un'associazione? Significa il darle l'intera disposizione dei suoi movimenti. Significa il dirle: muovetevi a vostra posta. Noi non intendiamo più prescrivervi le norme, secondo le quali voi dovete camminare; le barriere che abbiamo sinora alzate davanti a voi, le abbassiamo; gli impedimenti li togliamo; procedete, avanzate; scegliete da voi quelle forme che vi paiono le migliori, e prosperate in esse. Lo Stato vi osserverà in questo movimento tutto interno e spontaneo; e, lasciandovi compirlo a vostro modo, non fa che riservare a sè la libertà d'intervenire, ove bisogni, colla sua azione legislativa in avvenire, nell'interesse suo e nel vostro.

Questo è il concetto che noi ci dobbiamo fare della libertà della Chiesa come d'ogni altra libertà di un'associazione. Questo è il concetto che i Governi anglo-sassoni, sia nelle Colonie, sia in America, hanno mostrato

d'averne. Questo è il concetto che se ne trova espresso nella legge di libertà sulla Chiesa d'Irlanda, che l'onorevole Minghetti ha ricordato e del cui esempio si è servito per confortarci a non rimanere gli ultimi (1). Non dobbiamo, invece, noi qui, nel tempo stesso che dichiariamo libera la Chiesa, prescriverle le forme nelle quali la sua proprietà deve essere amministrata, nelle quali i suoi ministri debbano essere eletti; se noi glielo prescrivessimo questo, noi non riusciremmo a conseguire nulla, noi non riusciremmo che a dare ai partiti, che in questa stessa Chiesa sono contrari a noi, le armi più facili e più acute per combatterci. Siate sicuri che dall'esame di tutte quante le leggi fatte da poteri laici rispetto alla Chiesa risulta questo canone infallibile, infallibile anche più della infallibilità del Papa proclamata nell'ultimo Concilio ecumenico; codesto canone infallibile si è che i Governi civili hanno avuto sempre torto, dirimpetto alla Chiesa, ogni volta che hanno ordinato provvedimenti ed organizzazioni la cui effettuazione sarebbe poi dipesa dall'assenso della Chiesa stessa.

Ebbene, io, non esprimendo tra i due articoli 17 e 19 del progetto della Commissione quel vincolo che l'onorevole Pisanelli propone di esprimere, io ho sperato che si potesse invece esprimere, in un articolo a parte e frammesso tra' due, che l'*exequatur* e il *placet* si sarebbero abbandonati quando l'autorità ecclesiastica avesse da sé introdotto tali e tali modificazioni nell'ordinamento del suo governo e nell'elezione dei suoi ministri. Ma mi sono dovuto persuadere che la difficoltà di formulare questo articolo per la Chiesa cattolica è grande; e più grande altresì quella di farlo accettare. E, poichè mi sono persuaso di ciò, non ho più nessuna ragione di ripugnare a che tra' due articoli sia espresso invece quel collegamento che davvero hanno, e che è stato sempre nella mente e nell'animo della Commissione.

Ma, se io arrivo sino a dare non solo alla Chiesa la facoltà di muoversi a sua posta, e a collegare l'abbandono dell'*exequatur* coll'uso di questa libertà in un modo più o meno determinato, non potevo mai indurmi, nè i colleghi miei potevano nella loro maggioranza indursi ad accogliere proposte le quali facessero compire oggi allo Stato le trasformazioni che per ora bisogna contentarci di lasciare compire alla Chiesa

(1) Ecco l'articolo 22 di questa legge :

« Art. 22. Se in un qualunque tempo sia dimostrato con soddisfazione di S. M. che i vescovi, clero e laicato della detta Chiesa d'Irlanda o le persone che in quel tempo possono essere succedute nell'esercizio e nell'adempimento delle funzioni episcopali di tali vescovi ed il clero ed il laicato in comunione colle dette persone hanno nominato qualsiasi persona o corpo per rappresentare la Chiesa e per possedere proprietà per qualsiasi degli usi o degli scopi di essa, sarà legittimo per Sua Maestà di costituire in incorporazione un tal corpo con facoltà, non ostante gli statuti di manomorta, di possedere terre in quella estensione che è determinata in questa legge, ma non più nè altrimenti. »

stessa. Diffatti, quando il potere civile dice: vi ordino delle congregazioni diocesane elettive per amministrare la proprietà ecclesiastica, congregazioni parrocchiali nelle quali interverrà il parroco, congregazioni diocesane nelle quali interverrà il vescovo, la potestà civile, oltrechè esce dalla competenza sua, si dà la scure sui piedi. Il parroco non interverrà, il vescovo non interverrà, e il parroco e il vescovo si metteranno in contrasto, in opposizione contro le vostre congregazioni parrocchiali, contro le vostre congregazioni diocesane, ed ecciteranno contro di voi tutta quella parte di quel tale laicato cattolico, del quale voi volevate usare per mettere in movimento questo vostro congegno. (*Interruzione del deputato Minghetti.*)

Sì, questo fu l'errore massimo, l'errore grandissimo della costituzione civile del clero; costituzione civile del clero la quale in Francia fu almeno mossa da un pensiero religioso di un più puro ordinamento ecclesiastico, ma che qui non sarebbe neanche mossa, neanche ispirata da un pensiero dello stesso genere. Qui non vi sono giansenisti, non ve ne sono forse più in Italia.

E furono i giansenisti francesi che, per effetto dei loro studi, del loro ardore cristiano, spinsero l'Assemblea costituente a mettere mano all'ordinamento della Chiesa e a ravvicinarne le forme, per le mani del potere laicale, all'antichissimo tipo. Ora, se la costituzione civile del clero fallì, come volete che qualunque cosa la quale si rassomigliasse più o meno a quella, non fallisse del pari? E non solo fallisse, ma che desse in mano alla parte nemica del clero e del laicato armi sufficienti a ridurre in nulla qualunque vostro tentativo; a convertirlo agli occhi di questo laicato cattolico in una usurpazione violenta a danno di quella Chiesa stessa che voi pretendereste di rendere libera? Perchè, siatene persuasi, la Chiesa non sarà mai fatta che da quelli che ci credono. Se potesse essere fatta da quelli che non ci credono, sarebbe molto facile modellarla a modo nostro; ma la Chiesa non sarà fatta, fino alla fine dei secoli, che da quelli che comunicano nella fede con essa. E chi sono quelli che ci credono?

Voi parlate molte volte del laicato cattolico, e ne parlo anch'io; ma io desidererei che mi si dicesse in che maniera si deve far rivivere questo cadavere; desidererei che mi si dicesse in che maniera voi volete che questo laicato cattolico si conti; vorrei che mi si dicesse in qual maniera o con qual criterio questa statistica dev'essere fatta. La Chiesa cattolica chiama cattolici tutti i battezzati per le mani di un sacerdote cattolico; sono questi quelli che verrebbero a far parte delle congregazioni parrocchiali o diocesane? Certo molti di noi sentono che questo fatto estrinseco ed inconcepibile del battesimo per mano di un sacerdote cattolico non risponde oggi a nulla nella nostra coscienza.

Il laicato che nelle varie comunioni protestanti è

chiamato, è ordinato a formare congregazioni parrocchiali, congregazioni diocesane, sinodali, religiose di ogni sorta, sapete come conta i suoi membri? Considera membri suoi quelli che mantengono una reale e viva comunione colla Chiesa a cui appartengono. Ebbene, questo criterio nè voi potete stabilirlo, nè la Chiesa cattolica per ora lo accetta. La Chiesa cattolica, per ora, preferisce la statistica per cui può dire che ha 200 milioni di credenti a quella per la quale questo numero sarebbe di molto diminuito; preferisce la statistica che conta come cattolici tutti coloro che, come si dice in teologia (perchè nella teologia vi ha una parola per tutto), coloro che hanno una specie di fede abituale, a quella statistica nella quale non sarebbero contati se non quelli che hanno una fede attuale.

Volete voi dunque dare una sanzione giuridica, una sanzione legale a questa statistica della Chiesa cattolica? Volete voi ascrivere a questa società cattolica tutti quelli che sono stati battezzati per suoi, senza che abbiano dichiarato o dichiarino di volervi appartenere? E con questo volete voi costituire il suo Governo o l'amministrazione delle sue proprietà? In che scompiglio, Iddio, non gittereste essa stessa e la cittadinanza? Oh! no; riconoscetelo, voi non potete farlo; non potreste farlo che con danno vostro; voi non riuscireste a farlo, voi fareste un'impresa vana e che vi screditerebbe.

Ed è inutile il proclamare, come l'onorevole Piolti de Bianchi ha mostrato di credere, che ci fosse un'enorme differenza fra il disegno suo e il disegno degli onorevoli Peruzzi e Minghetti. Certo la differenza c'è, ed è grande; ma l'affrettarsi tanto ad accusarla è prova della grandissima incompetenza ed impotenza nostra in questa via. Ecco adunque due gruppi di deputati, i quali pure in qualcosa convengono, ma che non hanno maggior premura, se non d'assicurarci che l'uno dissente profondamente dall'altro, e di cercare col fucellino, e gridare su pei tetti in che il dissenso stia.

Volete dunque che un'associazione cattolica, la quale si fonda sopra la certezza dell'autorità e sopra la stabilità della dottrina, accetti la legge da deputati, i quali non hanno altro di più frettoloso ed importante da osservare, se non che essi non consentono gli uni cogli altri? Ebbene, questa proposta dell'onorevole Piolti de Bianchi, che si accordava sino a un certo punto colla proposta degli onorevoli Peruzzi e Minghetti...

MINGHETTI. No. Domando la parola per un fatto personale.

BONGHI, relatore. Sì, ed è perfino un grande errore, a parer mio, il credere che quella degli onorevoli Peruzzi e Minghetti fosse la più temperata. È una falsa immaginazione il credere che la Chiesa cattolica non resisterebbe assai più a qualunque congregazione parrocchiale diocesana, laica, la quale presumesse d'am-

ministrarsi in una qualunque maniera e per autorità dello Stato una proprietà ecclesiastica, che non a congregazioni diocesane, alle quali fosse conferita la nomina del vescovo, come oggi l'ha il principe. L'elezione del vescovo a clero e popolo è nelle tradizioni del cattolicesimo, ma le congregazioni diocesane, laiche, amministratrici della sostanza ecclesiastica della diocesi, no. L'amministrazione diocesana della proprietà ecclesiastica non potrebbe essere costituita se non cancellando tutta quanta la storia dei primi secoli della Chiesa e del Concilio di Trento; l'elezione del vescovo a clero e popolo non potrebbe essere ruscata, contraddetta, dichiarata illegittima ed impossibile dalla Chiesa, se non cancellando dodici dei diciotto secoli della sua storia.

Adunque è bene avere in mente come, checchè sia dell'ingerenza data dall'onorevole Piolti de Bianchi alle congregazioni nell'accettazione del ministro della Chiesa, ingerenza che gli onorevoli Peruzzi e Minghetti non ammettono, sia certo che a ciò che le loro proposte hanno di comune, l'amministrazione totale o parziale della sostanza ecclesiastica per parte di congregazioni elettive, la Chiesa certo non acconsentirebbe ora, e forse non acconsentirà giammai.

E ne avete una prova negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti l'amministrazione della proprietà ecclesiastica dev'essere per la legge comune affatto laica. Lo Stato, anzi, non riconosce altro che questo nell'associazione reciproca; di ciò che questo ha di religioso la legge non si dà carico di sorta. Sa che all'amministrazione dell'ente morale, riconosciuto per legge o per consuetudine, è commessa l'amministrazione di certi beni a certi fini; ed invocata dagli interessati, tutela e garantisce l'adempimento di questi fini. Ciò che vi è di ecclesiastico, non ha dallo Stato nessuna conferma o ricognizione legale.

Ebbene, il clero cattolico, fondato sulle vecchie dottrine del suo diritto, è stato abbastanza forte, per iscuotere questa legge comune e riuscire a farla in qualche posto abrogare. Nello Stato di New-York la legge è stata mutata; e l'amministrazione della sostanza ecclesiastica diocesana è stato riconosciuto appartenere al vescovo, e doversi e potersi intestare a lui la proprietà di quella. Il che non è concesso più tardi del 1863; e negli altri Stati la lotta è continua, pervicace, ostinata fra le poche amministrazioni laiche che si ostinano a difendere il diritto loro ed i vescovi che vogliono attribuirlo a sè.

Dunque, non ci illudiamo. Un mezzo più civile ci sarà forse; ma un primo mezzo è questo, che noi qui per ora non ce ne diamo carico.

Se più tardi si maturassero condizioni e circostanze che rendessero possibile e pratica una disposizione di legge, se da queste condizioni e circostanze scaturisse l'evidente opportunità ed applicabilità sua, allora potremmo avere motivo e ragione ad inoltrarci per una

siffatta via; non oggi, chè quelle condizioni e circostanze mancano. Coll'immaginarci che esistono, non si farebbe che allontanarle.

Oggi qualunque organizzazione tentata dal potere civile prenderebbe nome di usurpazione violenta. Non servirebbe che ad eccitare la guerra interna fra il partito cattolico, il quale respingerebbe la sua partecipazione alle vostre proposte, ed il partito non cattolico, al quale dovrete ricorrere per formare le congregazioni parrocchiali e diocesane dell'associazione cattolica.

La Commissione è stata anche accusata di volere e disvolere insieme la libertà della Chiesa, perchè vi ha nello stesso tempo proposto di rinunciare al diritto di nomina o proposta dei vescovi che oggi il Governo possiede in virtù di consuetudini e di concordati, e di mantenere l'*exequatur* ed il *placet* per le provviste dei benefizi maggiori e minori.

Le ragioni per le quali questo diritto dell'*exequatur* e del *placet* vi si propone di abbandonarlo rispetto a tutte quante le materie della legislazione ecclesiastica, non serve di ripeterle qui; poichè non pare che a ciò si facciano valide obiezioni da nessuna parte.

L'onorevole Mancini ha ben suscitato dei dubbi, i quali possono essere parsi molti a chiunque non conosce la natura sottile ed acuta dell'ingegno suo, ma a me che lo conosco sono sembrati piuttosto pochi che molti; se non che a questi dubbi l'onorevole guardasigilli ha già risposto, e sarebbe tempo sciupato il rispondere di nuovo.

Se debbo anzi dire, io non mi sono meravigliato questa volta, nel sentire l'onorevole Mancini, che di una sola cosa; non ho inteso come egli non prendesse questa occasione d'investire il ministro delle finanze che ha affettato di rimanere sempre lontano da questa discussione, e non gli abbia fatto sentire quanto la sua assenza dal banco de' ministri avrebbe potuto riuscire dannosa allo Stato.

Certo, se fosse stato presente, gli sarebbe venuto in mente di ricordargli che Pio V aveva, dopo tanti altri Papi, ripubblicata una Bolla, una Bolla celebre, nella quale era dichiarato illecito d'introdurre nuove imposte o di aumentare le imposte, ed erano scomunicati tutti coloro i quali riscuotessero le imposte proibite o accresciute. (*Si vide*) Mentre voi, l'onorevole Mancini gli avrebbe potuto dire, apparecchiate *nuovi tormenti e nuovi tormentati*, qui nella Camera si abolisce l'*exequatur* e il *placet* alla pubblicazione delle Bolle pontificie, e vi si mette nelle più dure strette, poichè anche questa pubblicazione della Bolla *Unigenitus*, così ostinatamente contrastata in altri tempi, potrà essere fatta oramai e gittarvi nelle più difficili angosce. (*Ilarità a destra*) E gli avrebbe potuto provare che le minacce non eran vane, giacchè l'onorevole Mancini avrebbe potuto meglio di ogni altro raccontare alla Camera come il seggio di Nilo in Napoli si

ricusasse appunto di partecipare alla votazione d'una imposta necessaria al comune per pagare il prezzo del grano comperato, temendo quelli che lo componevano, le orrende scomuniche, nelle quali, votandola, sarebbero incorsi senza rimedio. (*Nuova ilarità*)

Cosicchè si sarebbe aggiunto forse quest'altro argomento ai tanti che svieranno parecchi dei deputati dall'obbedire alla dolcezza della voce del ministro, e dal votargli il nuovo decimo che chiede ora o i susseguenti.

Tutto questo non è detto solo da burla. Giova a farvi presente a tutti come rispetto a quella parte dell'esercizio della potestà legislativa pontificia, nella quale questa eccedeva il campo suo proprio e le sue cauzioni peculiari, noi abbiamo oggi ben altri mezzi e ben maggiori di difesa nelle coscienze nostre e nei Codici, che non l'*exequatur*. Nessuno pensa che il Pontefice con una Bolla sopra materie appartenenti alle materie proprie del potere civile voglia limitare l'azione di quello o turbare la società. Quando alla legislazione ecclesiastica, davvero propria all'ordinamento proprio della Chiesa, noi rinunciamo il diritto dell'*exequatur*, perchè rinunciamo all'obbligo di renderlo esecutivo, rinunciamo all'idea di costituire una parte sostanziale del diritto pubblico interno.

Noi siamo dunque molto più avanti di quello che fossero i nostri maggiori, e l'onorevole Oliva non ha nessun motivo di sgomento e di esclamazione. I più severi giurisdizionali hanno affermato talora, che era cieca e senza lume di principio la pratica dell'*exequatur* applicato ai rescritti del Pontefice che concernevano la legislazione o le dottrine della Chiesa; e certo, son più i casi nei quali è stato affatto inefficace, che non quelli nei quali ha prodotto un effetto. La via nella quale siamo entrati noi, via pure preparata da loro, è più diritta e più larga.

Rinunziando all'*exequatur*, in questa parte noi compiamo il concetto dell'articolo 16. Come nell'articolo 2 noi abbiamo veramente lasciata libera alla Chiesa la nomina dei vescovi e dei parroci, così coll'abrogazione dell'*exequatur* in questa parte noi lasciamo libero il Pontefice, libera la Chiesa di fare gli ordinamenti che crede utili per l'ordinamento del suo Governo e per l'elezione dei suoi ministri.

Ora questa libertà di scelta e di ordinamento compie le due condizioni che si devono ritenere e sono necessarie perchè nella Chiesa, così come è ordinata, un movimento interno si produca, si ecciti, se è possibile, e si formi, per l'accordo di quelli che la dirigono, la costituzione sua in quelle parti nelle quali paia utile o necessario il farlo ai credenti od ai loro capi.

Non mi resta adunque che a provare come il mantenimento dell'*exequatur* e del *placet* rispetto alle provviste dei benefizi maggiori e minori, rispetto alle persone che ne sono dall'autorità ecclesiastica investite, mantenimento sul quale si dissente da alcuni, non viola

la libertà della Chiesa più di quello che la violi il mantenimento di questo *exequatur* stesso e del *placet* rispetto agli atti dell'autorità ecclesiastica concernenti la destinazione dei beni, mantenimento sul quale pare che concordino tutti.

Come ho detto, la libertà della Chiesa è questa: libertà di nominare come le pare i suoi ministri, libertà di ordinarli.

Diffatti, col mantenere l'*exequatur* ed il *placet* rispetto alle provviste dei benefici, noi non turbiamo nè la libertà dell'elezione, nè la libertà della determinazione dei modi coi quali quest'elezione debba essere fatta.

L'*exequatur* ed il *placet* non furono mai confusi, e l'onorevole De Falco potrà farmene testimonianza, non furono mai confusi con nessuna delle forme dell'assenso regio; dell'assenso regio che precedeva l'elezione o la seguiva, dava l'investitura o faceva la nomina o la proposta. Cotesto assenso, comunque concepito e in qualunque intervallo della collazione dei benefici avesse luogo, costituiva una vera ingerenza, una vera partecipazione civile alla nomina dei vescovi, alla nomina dei beneficiati; ma l'*exequatur* ed il *placet* non costituivano una siffatta partecipazione.

Ed io non voglio che lo crediate a me, ma vogliate crederlo ai Pontefici stessi. Quando la casa d'Angiò fu da Clemente IV investita del regno di Napoli, Clemente IV pose a questa come condizione d'investitura che dovesse rinunciare all'assenso regio posteriore all'elezione dei vescovi per parte del Capitolo; ma la casa d'Angiò non rinunziò con questo all'*exequatur*. Anzi tutte le dinastie che si succedettero nel regno napoletano continuarono ad esercitarlo.

E si può affermare che, rispetto alle provviste beneficiarie non è mai stato negato assolutamente, direttamente dalla Chiesa stessa, quantunque fosse aspramente, ostinatamente combattuto da questa rispetto a tutte quante le altre materie della sua giurisdizione e legislazione, nelle quali era fatto intervenire. La Chiesa non ha mai negato che i Governi avessero qualche diritto di sorveglianza o di sindacato ad esercitare rispetto alle persone le quali fossero dall'autorità ecclesiastica, indipendentemente da qualunque assenso regio, investite di una potestà giurisdizionale, anche spirituale, nello Stato, e del godimento di alcuni beni, per i quali la suprema potestà civile ha l'obbligo di tutela. La Chiesa non ha mai negato ciò, e non è neanche nella sua indole il negarlo.

Siate sicuri che, ogni volta che voi staccate in qualche maniera la Chiesa dallo Stato, la Chiesa subisce questo distacco a forza, non lo desidera, non lo chiede. Se ama la libertà sua, non ama di certo la separazione. La Chiesa cattolica, come ha bene osservato l'onorevole mio amico Borgatti, non ha mai ammesso negli Stati cattolici il sistema della separazione, quantunque l'abbia ammesso negli Stati protestanti. Però,

anche in questi ammette che, la persona scelta all'ufficio ecclesiastico, deve essere *grata* al principe. Col l'*exequatur* e col *placet* noi guarentiamo lo Stato, che questa persona non gli debba riuscire troppo *ingrata*. Ecco quello a cui in fine questo diritto torna, mantenuto così solo: si lascia alla Chiesa cattolica facoltà di scegliere i suoi ministri a sua posta e colle norme che crede più adatte; ma, quando gli abbia scelti, lo Stato gli chiede di dirgli chi debba essere la persona che dovrà esercitare sulla società una grandissima autorità morale non solo, ma dovrà esercitarvi anche una grandissima giurisdizione spirituale, i cui atti non sono tutti privi di effetti civili, e dovrà possedere altresì una parte di quella proprietà ecclesiastica che è sotto la tutela sua. Lo Stato vuole saperlo e giudicare se questa persona non è tale da cagionare gravissimo danno ad esso non solo, ma alla Chiesa stessa.

Vuole e deve saperlo, ed interpone il suo giudizio nell'interesse dell'autorità ecclesiastica, perchè può occorrere che l'autorità ecclesiastica non abbia della qualità delle persone quell'accurata notizia che lo Stato è talora in grado di averne. Un mio amico mi ha registrato qui parecchi casi di negazione di *placet*, nei quali si è dato davvero che l'autorità ecclesiastica non aveva cognizione dei precedenti della persona alla quale aveva conferito l'ufficio. Sarebbe inutile riferirli qui per l'appunto coi loro particolari; è chiaro che in cotesti casi lo Stato, ricusando il *placet*, ha fatto cosa utile alla Chiesa stessa.

E può essere altresì nell'interesse dello Stato; perchè la giurisdizione spirituale, l'impero morale, che il vescovo o il parroco esercitano, possono essere adoperati in ogni tempo; e domando se non lo possono essere soprattutto ora. Giova che il carattere delle persone garantisca lo Stato che ciò non debba, non possa facilmente succedere a danno dello Stato. (*Bravo!*) Ebbene, perchè non vorreste riservare, almeno per ora, un diritto di sorveglianza, un diritto di tutela, sopra coteste provvisorie della potestà ecclesiastica? Come potrete rinunziarvi senza aumentare le difficoltà vostre, senza rinunciare, non a un diritto ma ad un dovere (e ad un dovere non si può rinunciare) ad un dovere, dico, che vi è imposto da tutta quanta la storia della Chiesa, da tutta quanta la storia della potestà civile, dalle relazioni attuali in cui questa è con quella in Italia?

Ma l'onorevole Peruzzi e qualche altro oratore ci han detto: badate, mantenendo l'*exequatur*, voi ponete la guerra, non fate la pace. Quando la potestà ecclesiastica avrà nominato liberamente i suoi ministri, quando li avrà nominati con la legge che avrà fatta a sè stessa, sarà possibile che allora voi diciate a questi ministri: Io non voglio che voi esercitate la vostra missione ecclesiastica, non voglio che godiate dei beni, il cui godimento è connesso con questa giurisdizione.

Io mi meraviglio davvero, che per parte dell'onore-

vole Peruzzi, e di altri che seggono da questa parte, mi sia venuta una simile obbiezione. Ma chi non sa, chi non sente che nell'organizzazione dei poteri sociali d'ogni sorta, questa stessa obbiezione ci si presenta? Ciascuno di questi è costituito in maniera, che se usasse tutto il diritto suo, il congegno di tutti si spezzerebbe. Nello Statuto nostro il Re non ha il diritto di sciogliere le Camere quante volte gli piace, e di richiamarle ogni quattro mesi, per scioglierle da capo? Ed il Senato non ha il diritto di rigettare le leggi che da questa Camera vengono votate; e noi quello di rigettare quelle che in Senato venissero deliberate? Tutte quante le costituzioni dei poteri pubblici hanno cotesto intrinseco e necessario vizio. Se si spingessero tutti all'estremo esercizio del loro diritto, la macchina dello Stato si fermerebbe o andrebbe in frantumi, la società non proverebbe che sussulti: nessuna vita organica ed ordinata sarebbe possibile. Pure, i poteri dello Stato o di rado o non mai eccedono così. Vi ha intorno ad essi una forza grandissima morale che gli contiene, che ricaccia indietro qualunque potestà pubblica, la quale ecceda l'uso dei suoi diritti. In questa forza morale sta tutta la garanzia della durata, della stabilità del nostro Statuto stesso; perchè se questa forza morale non ci fosse, noi a quest'ora saremmo già sconquassati dalle nostre discordie. Ebbene, questa forza morale contiene nello Stato l'uso del diritto che gli lasciamo. Obbligherà lo Stato a non esercitare il diniego dell'*exequatur* e del *placet* se non quando la cagione di farlo fosse veramente evidente, e consiglierebbe la Chiesa a non provocare mai lo Stato ad esercitare questo diritto.

State sicuri che, mantenendo questo diritto, voi fate vantaggio allo Stato non solo, ma alla Chiesa stessa ed al clero, che se ne sentirà scongiato a fomentare nel suo seno le passioni politiche. Avete veduto quante difficoltà ha avuto questa legge a passare in questa Camera; e perchè ciò? Perchè ha dovuto contrastare, combattere contro infiniti pregiudizi e sospetti, sospetti e pregiudizi che aumenterebbero del triplo, del centuplo, se paresse oggi alla società italiana che lo Stato si fosse spogliato di ogni arma, di ogni difesa, non solo contro le leggi della Chiesa, non solo contro le norme di elezione dei ministri della Chiesa medesima, ma di ogni scudo rispetto alle persone di questi ministri; di ogni scudo contro l'animosità, possibilmente duratura, del Pontefice, nelle cui mani per ora cade tutto quanto il diritto di elezione dei vescovi, anzi della molto maggior parte dei beneficiati del regno. (*Bravo! Benissimo! — Movimenti*)

Sento dire da taluni: lo Stato abuserà; ma la storia della Chiesa prova forse che essa non abusa mai? (*Risa di approvazione*)

Dunque, mantenendo questo diritto dell'*exequatur* e del *placet*, voi non fate nulla che turbi il vostro concetto; le coscienze vostre. Noi ci avviamo verso una

trasformazione intera delle relazioni dello Stato colla Chiesa; ma a questa trasformazione intera non ci siamo arrivati, nè possiamo arrivarci oggi. Due soci i quali hanno amministrato in comune i loro affari per tanti secoli, non possono liquidare la loro gestione comune in un giorno solo.

Ebbene, noi ci avviamo verso questa meta ed a passi non lenti. Coloro i quali credono che coi quattro articoli di questa proposta di legge noi non facciamo un grandissimo cammino nella strada nella quale siamo entrati, mi permettano di dir loro che hanno una cognizione ben limitata dell'ingerenza che lo Stato ha esercitato sinora nelle cose della Chiesa, che hanno una cognizione ben confusa delle lotte che hanno turbato la storia d'Europa, di quelle lotte tra la Chiesa e lo Stato, che la Chiesa non ha mai vinto sicuramente, quantunque in molti momenti ha avuto aria di avere stravinto.

Non vi affermo che l'esercizio del diritto dell'*exequatur* e del *placet* deve durare in eterno. Non abbiamo detto nella relazione, non abbiamo detto nei nostri discorsi che questo diritto deve mantenersi per sempre. Nessuno dei miei colleghi lo pensa. Noi crediamo però che è lecito, che è necessario farci questa domanda: quand'è che questi diritti dell'*exequatur* e del *placet* si potranno abbandonare? Ebbene: quando e come è che allo Stato è parso di potere abbandonare la tutela dei comuni? Quando e come è successo che allo Stato è parso di potere abbandonare la tutela sulle provincie? Perchè oggi comincia a spuntare nella mente di molti l'idea che l'elezione dei sindaci deve essere lasciata libera ai consigli comunali? Quando e come è insomma che spunta nelle società moderne il desiderio che le funzioni sociali le quali erano state sinora esercitate dai Governi, debbano essere invece commesse alla cittadinanza stessa?

Ora, chi non sa quando e come ciò sia e succeda? Quando all'azione dei Governi la cittadinanza si è mostrata pronta, disposta, adatta a surrogare la sua, ed una legge è intervenuta a darle il motivo di farlo.

Aspettate dunque anche rispetto alla Chiesa, per la quale non siete in grado di fare la legge voi stessi, che la comunità, non più di cittadini, ma di fedeli, sia adatta a surrogare all'azione del Governo la sua; aspettate che la società, non volendo più appoggiarsi sopra il Governo, sia messa in grado ed in voglia di appoggiarsi sopra sè medesima. (*Bravo!*)

L'onorevole Oliva ha creduto di dovere dimostrare alla Commissione, al Ministero e alla Camera come la società cattolica non potesse essere considerata come una società privata.

L'onorevole Oliva avrebbe dovuto avvertire che questa trasformazione della Chiesa da potestà pubblica in società privata, in collegio privato, è tutt'altro che compiuta nella presente proposta di legge. Nè è irragionevole che non vi si compia; poichè questa legge

comincia pure dall'accordare una serie di privilegi, di prerogative al capo dell'associazione cattolica. Ma vi sono altre ragioni per le quali questa trasformazione non può essere compiuta. Per ora noi non siamo disposti, nè da una parte nè dall'altra di questa Camera, a considerare la Chiesa una società viva ed organica. Noi non possiamo farlo.

Nella nostra legge gli enti ecclesiastici sono spaiati gli uni dagli altri; considerati, riconosciuti ciascuno in sè e per sè: non viene ammessa una Chiesa, che abbia sopra di essi un governo, una facoltà di disporre in più o meno estesi limiti. Voi avete un diritto civile e pubblico, che io non vi consiglio di mutare, e che, anche quando io vi consigliassi di mutare, voi non lo mutereste; avete un diritto civile, che è in opposizione diretta, immediata, contro questo concetto della Chiesa considerata come società privata. Quando si tratterà di trasformare questo diritto pubblico e civile, si esaminerà la questione; per ora nessuno può da senno formulare proposte come se questa mutazione fosse succeduta.

Guardate, qual è il carattere giuridico della proprietà ecclesiastica, come oggi esiste. Essa non può essere che o beneficio o fabbrica, e quest'ultima non si trova da per tutto, ed è conteso fra la Chiesa e la potestà civile, se abbia natura ecclesiastica o laica. Lasciamola da parte.

Ci resta, dunque, il beneficio. Ora, possiamo noi ridurre la Chiesa a società privata sino a che la sua proprietà rimane tutta quanta beneficiaria? Non lo possiamo. Dovremmo, per riuscirvi, fare quello che ha fatto l'America, scindere la temporalità dell'ufficio; per la temporalità non dovremmo riconoscere se non un'amministrazione affatto laica; dovremmo negare ogni esistenza legale e giuridica a tutto ciò che nell'associazione v'ha di religioso; appuntare tutte le vostre leggi verso quest'amministrazione laica, e lasciare ai tribunali la decisione di tutto quello che a quest'amministrazione si riferisca, i cui atti rivestirebbero le forme abituali e solite degli atti civili, adatti a produrre relazioni giuridiche.

Ebbene, possiamo fare questo ora? No; nè l'opinione nè gli studi sono maturi. E l'occasione è la più inopportuna che si possa pensare. Adunque, seguiamo, seguiamo consigli più pratici e più seri.

Oggi la Chiesa nomina all'ufficio ed al beneficio insieme, e lo Stato, col *placet* e l'*exequatur*, dà facoltà all'esercizio esterno della giurisdizione e al godimento dei beni.

Quando saremo in grado di sciogliere l'ufficio dal beneficio, di separare due cose le quali si sono connaturate l'una coll'altra per secoli, ma che però si sono già separate in altri paesi e in diverse maniere, allora verrà il momento di considerare se l'*exequatur* ed il *placet* si dovranno abolire; allora si avrà il modo di farlo organicamente, seriamente e senza pericolo che

il giorno dopo qualcheuno venga qui e si levi a dire che la Chiesa popola di nemici d'Italia le mense vescovili e le parrocchie, e manca il rimedio. E se insieme le norme di elezioni dei ministri della Chiesa si saranno raccostate di più a quelle che erano un giorno, noi potremo altresì abolire l'*exequatur* ed il *placet*, perchè così al giudizio ed all'intervento del Governo sarà stato surrogato un giudizio che noi abbiamo obbligo di rispettare, se vogliamo rimanere fedeli al genio del nostro diritto pubblico, ai principii liberali della società nostra, a tutto l'andamento del nostro progresso, il giudizio di una comunità di cittadini circa le persone a cui vogliono legittimamente commettere la cura degli interessi loro spirituali. Allora al freno del potere esecutivo si troverà naturalmente surrogato, in ciò come in tante altre cose, il freno sociale della cittadinanza.

Allora lo Stato e la Chiesa si saranno conformati agli stessi criteri e l'uno sarà chiamato *libero* nello stesso senso dell'altra. Allora progrediremo in una via della quale sarà possibile vedere la meta, e invece oggi voi non vi ci avvicinereste se non per una via spinosa e pericolosa sulla quale il giorno dopo che ci aveste fatto un passo, si scorgerebbero ostacoli nuovi ed incessanti, ostacoli veri ed immaginari, davanti ai quali vi nascerebbe la voglia facilmente di tornare indietro. (*Segni di approvazione*)

Non giovano mai in nessuna materia e soprattutto in materia religiosa i progressi troppo rapidi: non giovano punto, perchè le mutazioni troppo repentine producono reazioni troppo violente. Amici o nemici che si sia della Chiesa cattolica, non si abbia fiducia che nelle forze e nel valore del proprio sentimento e delle proprie idee, e tutti sieno persuasi che al fine supremo che si propongono di raggiungere, la via è una sola, e bisogna inoltrarvisi con coraggio e prudenza insieme, se si vuole avanzare anzichè retrocedere. Così si potrà soltanto riescire e voi riuscirete, alla fine di tre, di cinque, di dieci, di venti anni, a sciogliere un problema che ha affaticato i secoli. Altrimenti non farete che turbarne ed incagliarne qualunque soluzione, e non potreste consolarvene che con quelle frasi che possono raccogliere gli applausi momentanei della Camera, ma che certo non riescono a produrre persuasione nell'animo di alcuno, neanche in quello di chi le pronuncia.

È facile il dire che noi possiamo, come Cesare, gridare al nocchiero che ci conduce: *Quid times? Libertatem vehis!* Ma queste parole allora saranno vere, allora non saranno una storpiatura di quelle dette da Cesare, quando, invece di dirle noi qui, saranno dette dalla Chiesa stessa. Ma ora, il Pontefice romano non dice, al nocchiero che conduce la barca della Chiesa, non gli grida: *Quid times? Libertatem vehis*; ma continua a dire e più forte che mai *Quid times? Cesarem, Pontificem vehis.* (*Risa di approvazione*) E Cesare da quella barca non uscì incolume per la salvezza della

Repubblica romana, ma per distruggerla. (*Bene!*) Cesare ne uscì salvo non già per mettere ordine e pace nel mondo romano, ma per finire di sconvolgerlo affatto. (*Benissimo! Bravo!*)

Aspettiamo adunque quel tempo, aspettiamolo con tutto quel coraggio col quale vi invitai a votare l'articolo 16 di questo progetto; ma aspettiamolo con tutta quella prudenza altresì colla quale io v'invitai a votare il presente articolo 17; aspettiamolo, quel momento, con questo fiducioso coraggio e con questa sicura prudenza; e potremo allora sperare che l'opera nostra non svanirà appena finita, potremo sperare che quell'opera resti il fondamento dell'organizzazione del nostro paese, dell'avvenire politico e liberale della società italiana e del regno di Vittorio Emanuele. (*Vivi segni di approvazione*)

Ora debbo ancora fare una comunicazione alla Camera.

Dando ragione ad alcune obiezioni che in questa discussione sono parse abbastanza fondate alla Commissione, dando ragione anche ad alcuno dei dubbi espressi dall'onorevole Mancini, soddisfacendo al desiderio del Ministero, che desidererebbe di accostarsi alla formola dell'onorevole Pisanelli, che in sostanza non è contraria al concetto nostro, ma che esprime in una maniera più palpabile il collegamento dell'articolo 17 col 19, la Commissione propone una nuova redazione. Desidero che i vari proponenti, ascoltandola, possano giudicare se entri nei loro desideri, e sciolga affatto i loro dubbi: (*Segni di attenzione*)

« Sono aboliti l'*exequatur* e il *placet regio* ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche.

« Però sino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale, di cui all'articolo 19, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet regio* gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

« Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione ed ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alla alienazione dei loro beni. »

PERUZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego il relatore a inviare al banco della Presidenza la nuova redazione dell'articolo.

L'onorevole Oliva ha la parola per un fatto personale.

OLIVA. Comincio dal fatto personale, e mi sbrigo in due parole.

L'onorevole Bonghi fece le maraviglie perchè muovesse da me l'ordine del giorno che richiama la Camera all'osservanza dell'articolo 18 dello Statuto, e si mostrò sorpreso di veder sorgere da questi banchi, e

specialmente nella mia persona, il difensore della monarchia.

Io non credo di dover entrare in una discussione di fede monarchica o antimonarchica. Solo posso dire all'onorevole Bonghi che, per parte mia, ho partecipato come ogni altro cittadino al servizio del mio paese, ed in quelle vie che furono tenute dalla grande maggioranza della nazione alla quale appartengo; per conseguenza non credo di essere assolutamente incompetente, anche quando è questione degli interessi della monarchia nazionale.

D'altra parte però non è come difensore d'interessi monarchici che io presi la parola, ma bensì per richiamare il Governo del Re all'osservanza del rispetto dovuto al patto fondamentale; e in questo senso è un atto di opposizione che io faccio al Governo del Re ed ai ministri fideiussori della Corona; io domando che il Re osservi il giuramento verso lo Statuto.

Quanto poi alla inopportunità che mi viene imputata dall'onorevole Bonghi circa la proposta mia, non ho che una risposta a fare.

Quando ci avessero presentato una legge, colla quale si fosse tolto la ragione di essere a quei diritti che lo Statuto costituzionale, all'articolo 18, consacra ed impone all'esercizio regio, in tal caso certo non v'era ragione perchè questo articolo sussistesse. Era per fatto dell'interna legislazione che veniva sottratto allo Stato l'oggetto del suo diritto; per conseguenza, cessando la materia, cessava il diritto.

Ma noi siamo in una circostanza assai diversa; noi non abbiamo abolita la potestà ecclesiastica, l'abbiamo invece riconsacrata, e per conseguenza resta in tutta la sua integrità ciò che dallo Stato si vuole per l'esercizio dei diritti spettanti alla civile potestà.

Signori, l'esercizio di questi diritti è un dovere della Corona, ed a questo dovere la Corona non può rinunciare finchè sussista la potestà ecclesiastica, contro la quale questi diritti devono essere esercitati. Questo fu il mio concetto, questo fu il criterio che ha ispirato la mia proposta, e credo di essere sopra un terreno perfettamente costituzionale.

La dichiarazione poi è la seguente: la questione costituzionale da me sollevata è troppo grave perchè io voglia esporla al pericolo di una reiezione. Preferisco lasciare intera la responsabilità al Governo di ciò che egli fa col suo disegno di legge; quindi, per queste considerazioni, io ritiro la mia questione pregiudiziale.

Resta l'altra proposta. Ho dichiarato nello svolgerla con brevi parole alla Camera quale ne era lo scopo. Io intendeva mettere alla prova il Ministero e Commissione, se realmente nel loro disegno di legge si trattasse di provvedere ai rapporti dello Stato verso di un'associazione privata religiosa, o se veramente, come in realtà arguisco che sia, si trattasse di regolare i

rapporti fra due potestà, l'una lo Stato, l'altra la potestà gerarchica della Chiesa cattolica.

Se fosse stato nel pensiero della Commissione e del Ministero, come appariva nelle loro parole, che la Chiesa cattolica si avesse a considerare quale un'associazione privata, dovevano necessariamente accettare la mia proposta, imperocchè essa costituisce realmente alla Chiesa delle condizioni di una privata società, e per conseguenza la sottopone a tutte quelle leggi restrittive, che esistono già nel nostro diritto pubblico, e che il potere legislativo può riservarsi di stabilire.

Questa proposta fu respinta. Ciò prova che tutto ciò che si dice di associazione privata, non ha fondamento di realtà, o non è che un'apparenza, la quale può illudere il pubblico, ma certo non può convincere la mia ragione.

Pertanto l'effetto della mia proposta venne raggiunto dal fatto stesso della reiezione per parte della Commissione, epperò io non ho che a ritirarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare per un fatto personale.

MINGHETTI. L'onorevole Bonghi, per combattere il nostro concetto, ha dovuto confonderlo con un concetto sostanzialmente diverso, anzi opposto. Questa è la ragione per la quale, secondochè il regolamento ne dà facoltà, ho chiesto la parola per un fatto personale.

Io debbo rallegrarmi che un ingegno così acuto come quello dell'onorevole Bonghi non abbia trovato nel suo splendido discorso altro mezzo di combattere la nostra idea, se non quello di accomunarla con un'altra che è sostanzialmente diversa.

Noi non abbiamo parlato mai di costituzione civile del clero, noi l'abbiamo combattuta anzi con tutte le nostre forze; noi abbiamo detto che allo Stato non compete di organizzare l'associazione dei fedeli, nè tampoco andare a cercare dove sono i fedeli per dar loro quelle attribuzioni che loro possono competere. Noi abbiamo proposto una cosa invero assai semplice. Lo Stato oggi amministra indipendentemente dalla Chiesa alcune sostanze: queste sostanze sono i patrimoni degli Economati, le rendite dei benefizi vacanti, il fondo del culto. Di questi beni oggi la Chiesa non ha alcuna amministrazione, anzi non vi ha ingerenza di sorta, epperò non ha nè titolo, nè argomento di giudicare quello che stiamo per disporre intorno a questa materia. Or bene, noi abbiamo detto: facciamo un'opera di discentramento, facciamo opera di libertà, ripartendo ed assegnando a congregazioni diocesane quest'amministrazione che è tutta dello Stato; di più, vi abbiamo introdotto anche un elemento ecclesiastico, sicchè nessun motivo, nessun pretesto potesse sorgere di oppugnarne l'esecuzione. Noi abbiamo così gettato un germe: o questo germe troverà un terreno acconcio ad accoglierlo e fecondarlo, e allora avrete ottenuto il risultato che voi desiderate, il laicato locale prenderà parte all'amministrazione dei beni della

Chiesa; o troverà un terreno ingrato, incapace di produrre, e ciò sarà prova che nessuna forza nostra basterebbe, come disse l'onorevole Bonghi, a far rivivere un cadavere.

Ora, come è possibile che voi troviate questo concetto troppo ardito, che voi consideriate questa come un'ingerenza nelle attribuzioni della Chiesa? E, se ciò fosse, a che si ridurrebbe la promessa che volete fare coll'articolo 19 di una legge che determini le questioni delle provviste beneficiarie?

Codesto riguarda non solo all'onorevole Bonghi, ma altresì a quei voti che esprimeva l'onorevole Pisanelli, il quale, a me rivolgendosi, si meravigliò che noi avessimo tralasciato intieramente di considerare il laicato nell'amministrazione dei beni della Chiesa. Noi l'abbiamo considerata tanto, che il Governo cederebbe ad esso quella parte di amministrazione che oggi è tutta sua propria, e sulla quale la Chiesa non esercita nessuna ingerenza.

Egli ha ancora soggiunto che aspettava da me una risposta all'obbietto che noi accentravamo tutta la potenza della Chiesa nella Curia romana.

Io prego l'onorevole Pisanelli di riflettere che l'accentramento è l'effetto del conflitto che è tra la Chiesa e lo Stato. E tale è la legge storica di tutte le potestà. Esse tendono a rinchiudersi, ad afforzarsi, a tiranneggiare quando devono combattere.

Finchè voi conserverete ingerenza sulla Chiesa, voi vedrete fortificarsi l'accentramento come reazione agli influssi della potestà civile; il giorno in cui questo conflitto cesserà, il giorno in cui lo Stato avrà abbandonata la sua ingerenza, l'accentramento verrà meno ed il laicato cattolico acquisterà, se ha il sentimento e l'energia necessaria, i suoi diritti.

Tale è il nostro concetto; spetta ora alla Camera il decidere.

Comunque essa decida, noi ci consoleremo almeno di non avere meritato il rimprovero che l'onorevole Bonghi ha più volte rivolto a questa Camera, cioè che, quando si trova dinanzi ad un problema complicato e difficile, essa si contenta di fermarsi a mezzo e di rimandarne il più scabroso ad altro tempo, ma non osa affrontarne la soluzione in tutta la sua interezza. (*Segni di approvazione a destra*)

BONGHI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, su che cosa vuol parlare?

BONGHI, relatore. Mi pare che l'onorevole Minghetti me ne ha dato il motivo.

PRESIDENTE. Non dobbiamo dimenticare che la legge debb'essere ed è uguale per tutti.

BONGHI, relatore. L'onorevole Minghetti intende quanto mi abbia dovuto dolere distaccarmi da persone con le quali ho avuto comuni tutte quante le mie opinioni politiche. Egli intende che a ciò non sono potuto venire se non dietro una profonda e sincera persua-

sione che il loro sistema era troppo e insieme troppo poco e produceva i danni dei due difetti: così che dopo veduti i loro emendamenti, dopo averli sindacati con molta cura, non ho potuto che confermarmi nel proponimento di non dipartirmi dall'articolo 19 della Commissione.

Ci è parso preferibile il fissare in questo progetto di legge che le questioni di proprietà ed amministrazione ecclesiastica si risolveranno in un'altra legge, anzichè maltrattarle, sgualcirle, comprometterle, guastarle...

MAZZARELLA. Sono abbastanza guastate.

BONGHI, relatore... ora, le proposte che sono state fatte, non mi sono parse adatte se non a provare che si aveva bisogno di molto maggiore studio e di molta maggiore maturità di quella a cui si è arrivati ora.

L'onorevole Minghetti però voglia persuadersi che nonostante il rigetto per parte della Commissione della sua proposta, la Commissione non ricusa nè a lui nè ai suoi colleghi un merito ed una lode grandissima.

PERUZZI. Grazie tante! (*ilarità*)

BONGHI, relatore... quella di avere mostrato al paese che queste questioni interne alle quali a torto o a ragione, da senno o da burla, fingendo o sinceramente si cerca di spargere una grandissima nube d'indifferenza, come se fossero questioni vane e non degne di occupare la mente e il tempo di un'assemblea politica: queste questioni invece hanno ottenuto dagli uomini i più autorevoli di questa Camera uno studio ed una considerazione accurata, il che prova che se essi non sono giunti ad una soluzione accettabile oggi, però essi sono in quelle disposizioni di animo assai pur troppo più comuni altrove che presso di noi, per ora, che sono necessarie a risolverle. Poichè la prima cosa per riuscirvi è appunto il riguardarle, come essi hanno mostrato di fare, come delle più gravi e delle più importanti per l'avvenire intellettuale e morale della società umana.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Come la Camera intese...

PERUZZI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Non vedo che vi sia fatto personale.

Ora debbo riassumere le proposte.

Ci sono tre sistemi che stanno di fronte: vi è quello emergente dalla proposta ministeriale, che cogli articoli 17 e 19 meglio si avvicina alla libertà della Chiesa. La Commissione mantiene il principio accompagnandolo con certe restrizioni. L'onorevole Mancini le accresce.

Invece l'onorevole Peruzzi entra quasi nel sistema del Ministero e lo esplica con una serie di articoli.

L'onorevole Pisanelli ammette il principio, ma ne sospende l'effetto.

Onde la proposta Pisanelli, che in parte è una questione sospensiva, dovrebbe, mi pare, avere la prece-

denza. Quando questa fosse approvata, certo che tutte le altre verrebbero ad essere scartate.

Il Ministero ha detto che, quantunque mantenga in principio la sua proposta, pure subordinatamente non ricusa quella dell'onorevole Pisanelli.

Ora interrogherò gli onorevoli proponenti, per sapere unicamente se intendono mantenere o no le loro proposte, e se aderiscono all'ordine di votazione da me indicato.

Interrogo dapprima l'onorevole Peruzzi.

PERUZZI. Se ella mi domanda se mantengo la mia proposta, dichiaro che la mantengo. Ma io aveva chiesto la parola per una mozione d'ordine che credo essere in diritto di fare, o almeno per una dichiarazione.

Voci. Parli! parli!

PERUZZI. Bisogna che la Camera sappia che da un mese noi siamo in continue conferenze col Ministero e colla Commissione. Abbiamo avuto l'onore di essere chiamati molte volte tanto dal Ministero, quanto dalla Commissione onde metterci d'accordo sopra questi articoli. E, dopo lunghissime sedute, che a me che sono occupatissimo non hanno fatto punto comodo, eravamo arrivati a metterci d'accordo intorno a quattro articoli, meno che sulle parole dell'articolo 17, *salvo per le provviste beneficiarie.*

Ora l'onorevole relatore è venuto a presentare, all'ultimo momento, un articolo nuovo, nuovo di sana pianta, il quale è diviso in tre alinea.

Nel primo alinea vi sono le parole sulle quali eravamo d'accordo, per quanto posso giudicarne da una prima lettura fugace che gli ho data dianzi, per cortese comunicazione avutane dall'onorevole relatore.

Nel secondo alinea si dice:

« Finchè non sarà provveduto alle materie di che nell'articolo 19, sarà mantenuto l'*exequatur* ed il *placet* per le provviste beneficiarie. »

Pare che questo articolo sia accettato dal Ministero; almeno così mi sembra, se ho inteso bene quanto ha detto l'onorevole guardasigilli.

Io con i miei amici ho fatto le note proposte, credendo di svolgere il concetto del Ministero; nè so se le avrei fatte, ove avessi creduto di dovermi mettere in lotta col Ministero in questa questione. Quindi mi sta a cuore di dichiarare che, se dovrò votare contro di lui la colpa non è mia nè dei miei amici, ma conseguenza dell'aver il Ministero ripiegata la bandiera che io intendo tener tuttavia alta e spiegata.

LANZA, presidente del Consiglio. Domando la parola.

PERUZZI. Rispetto a questo secondo alinea, rispondo alla domanda dell'onorevole presidente: mi pare che su questo secondo alinea cada precisamente non solo la questione dell'abolizione o del mantenimento del *placet* e dell'*exequatur*, ma anche quella del passare o no alla discussione dei nostri articoli. A me non importa che si faccia una votazione speciale intorno a

ciò, parendomi evidente che, se la Camera approva questo secondo alinea, contro del quale io voterò, essa deliberi di mantenere il *placet* e l'*exequatur*, che io voglio soppresso, e respinga implicitamente il concetto di risolvere subito questa questione.

Se adunque prevale l'idea di rimandare la deliberazione intorno al nostro progetto ad altro tempo, mi pare inutile che la Camera con una votazione speciale ripeta che non s'intende passare alla votazione degli articoli da noi proposti, i quali ottennero, da quelli che loro voteranno contro, elogi maggiori di quelli che ad essi dessimo noi che voteremo in loro favore.

A me basta dire chiaramente quale sia il significato che do al voto che la Camera fosse per dare favorevole a questo secondo alinea, contro cui io darò il mio voto.

Io ritengo riservato il principio che non mi parve combattuto neppure dall'onorevole relatore, il quale, secondo me, più che la nostra proposta, ha combattuto il suo articolo 19; perchè, se fosse vero quello che egli ha detto, l'articolo 19 lo potreste cancellare da questa legge.

Vengo al terzo alinea, nel quale sta il principale motivo pel quale ho chiesto di parlare. L'onorevole presidente ricorderà come ieri io dichiarassi che non era chiamato a svolgere gli articoli 20, 21, 22 e 23 proposti da me e da altri amici, i quali sarebbero stati svolti e discussi dopo gli articoli 17, 18 e 19. Ora l'ultimo alinea mi pare che pregiudichi l'argomento del nostro articolo 21, col disporre che sono mantenute le leggi vigenti rispetto all'alienazione dei beni ecclesiastici. Queste leggi vigenti stanno principalmente nell'articolo 834 del Codice civile, col quale la tutela in questo caso è data al potere esecutivo, laddove noi col nostro articolo 21 proporremmo che essa fosse data al potere giudiziario. Questa è una differenza sostanziale; ed io intendo unicamente dichiarare che questo articolo 21 non è stato svolto nè da me nè dagli amici miei, ch'io voterò contro il terzo alinea, e m'importa ripetere che sono sempre pronto a svolgere questo articolo 21 (non chiedo di farlo adesso perchè capisco che a quest'ora e con la disposizione della Camera ciò sarebbe inutile). Dico adunque che manteniamo i principii contenuti in questo articolo, e li manteniamo non solamente per rispetto ai principii informatori di questa legge, ma anche (già sapete che è questa la mia opinione) rispetto alla tutela delle altre amministrazioni, che ora sono sotto la tutela del potere esecutivo, e che vorrei messe sotto la tutela del potere giudiziario, per ciò che concerne gli atti di alienazione, di costituzione d'ipoteca, ecc.

Fatte queste dichiarazioni, che ringrazio la Camera di avermi lasciato fare, ripeto che voterò per l'alinea primo, e voterò contro gli alinea secondo e terzo.

PRESIDENTE. Onorevole Peruzzi, ella ha perfettamente ragione; io credo che il nuovo articolo della Giunta ha la precedenza sopra quelli sottoscritti da lei e da

altri, perchè racchiude una proposta sospensiva. Non è poi il caso di mettere complessivamente ai voti il sistema da lei proposto.

Quanto all'ultimo comma, debbo dichiarare che ha egualmente ragione, quando accenna che si contrappone ad articoli che avrebbero ragione di essere svolti a parte.

PERUZZI. Se mi permette dirò che sono soddisfattissimo, che mi basta di aver fatto la dichiarazione che ho fatto, solamente è naturale che io chieda la divisione dei tre alinea.

PRESIDENTE. Ella ha ragione.

Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

LANZA, presidente del Consiglio. Ho chiesto la parola quando l'onorevole Peruzzi ha fatto appunto al Ministero di voler ripiegare la sua bandiera, e abbandonare i principii sui quali è informato questo titolo. A me pare che l'onorevole Peruzzi non abbia prestato attenzione sufficiente alle parole pronunziate dall'onorevole mio collega il ministro guardasigilli.

Questi ha detto, in modo abbastanza chiaro ed esplicito, che il Ministero manteneva il suo articolo col quale si sopprime intieramente l'*exequatur*, cioè anche per le materie beneficiarie, salvo però quanto riguarda l'alienazione e la destinazione dei beni; ma che avendo il Ministero in questa lunga discussione, e particolarmente in quella relativa agli articoli 17 e 19, veduto quanta opposizione si manifestava nella Camera contro il partito che il Ministero proponeva, cioè di addivenire all'abolizione assoluta, nel caso che la Camera non intendesse di accogliere intieramente la disposizione del Ministero, esso, fra i diversi emendamenti presentati, sceglierebbe quello che più si avvicina alla sua proposta, cioè l'emendamento del deputato Pisanelli il quale, mentre sancisce il principio della soppressione totale dell'*exequatur*, anche in materia beneficiaria, ne rinvia però l'esecuzione al tempo non lontano in cui verrà trattata e sistemata la questione delle proprietà ecclesiastiche.

Ora, ben vede l'onorevole Peruzzi, ben vede la Camera che il Ministero non abbandona per nulla la sua proposta. Se la Camera vorrà accettarla, il Ministero ne sarà ben lieto, e nessuno di noi certamente si lagnarà di questo suo voto.

Allorchè in una proposta di legge così complicata, e che diede luogo a tante dispute, obiezioni e controversie, e per la quale il Ministero già reiteratamente dovette porre in campo una questione di fiducia, allorchè, dico, in una tale proposta di legge non si tratta che di un articolo, in cui la differenza tra la proposta ministeriale e quella dell'onorevole Pisanelli, che dalla Commissione si accetta, è lieve, in quanto che salva il principio e non fa che una questione d'opportunità e di dilazione nell'applicazione di una parte, mi pare che il Ministero abuserebbe assai della sua posizione e dell'indulgenza della Camera, se perseverasse irre-

movibile nell'idea di far accettare la sua proposta tal quale l'ha formolata. Del resto poi non incolperemo mai l'onorevole Peruzzi di disertare la sua bandiera, quantunque egli per ragioni di opportunità, e tenuto conto delle condizioni parlamentari, abbia dichiarato di rinunciare ad una serie di articoli che egli con alcuni suoi amici aveva proposti. Anzi..

PERUZZI. Chiedo di parlare per un fatto personale. (*Rumori*)

Voci. No! no! Dobbiamo andare ai voti!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Se per fatto personale l'onorevole Peruzzi intende quello che pur troppo generalmente s'intende, se egli crede che io non abbia colto nel segno riguardo alle opinioni da lui manifestate, la cosa può stare; ma se gli pare che mi sia sfuggita qualche parola, il che non credo, la quale possa realmente offendere in qualche modo la sua persona... (*No! no!*) non esito a ritirarla.

PERUZZI. Nessuna! nessuna!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma, se non erro, l'onorevole Peruzzi ha dichiarato appunto che in vista delle condizioni parlamentari, in vista cioè di una discussione tanto lunga, che concerne una materia tanto ampia, quanto ardua, rinunciava per ora a tutte quelle disposizioni da lui e da alcuni amici suoi presentate per regolare fino da ora la proprietà ecclesiastica.

Quindi, nello stesso modo che lungi dal muovergli un appunto per questa sua arrendevole condiscendenza sarei disposto a lodarlo, egli non può fare appunto al Ministero d'abbandonare la sua proposta unicamente perchè accetta una modificazione la quale per importante che la si voglia considerare, non solo non vulnera per nulla, ma sancisce il principio che il Ministero ha voluto che fosse predominante in questo disegno di legge, non dirò della libertà della Chiesa, ma quello che, per essere più esatto, chiamerei dell'emancipazione della Chiesa dallo Stato.

PERUZZI. L'onorevole presidente del Consiglio può essere certo che io non ho chiesto la parola per un fatto personale perchè mi sia reputato minimamente offeso da nessuna delle parole che egli ha pronunziate. Dichiaro altresì di non aver avuto la minima intenzione di muovere censura al Ministero per quello che ha detto e fatto.

Io intendo troppo quali siano le necessità degli uomini che seggono al potere, per indurmi a fare una censura intorno ad un fatto che solamente mi importava di constatare.

Ho chiesto la parola per un fatto personale, in quanto che, se l'onorevole presidente del Consiglio ha creduto che io non abbia ben inteso quello che l'onorevole guardasigilli ha detto, mi permetto alla mia volta di dirgli che io pure non mi sono forse abbastanza spiegato quando ho dichiarato poco fa, non già di ritirare, come egli ha creduto intendere, ma di mantenere gli articoli tutti che ho avuto l'onore di proporre

insieme ai miei amici. L'ho dichiarato dianzi, e torno a dichiararlo adesso, perchè non amo gli equivoci.

Soltanto ho detto che mi pareva inutile il votare se la Camera intendesse o no di passare alla discussione di questi articoli, parendomi che questa dichiarazione fosse implicitamente inclusa nell'unico voto che essa era chiamata a dare intorno all'ammissione o reiezione del secondo alinea dell'articolo proposto dalla Commissione. Imperocchè mi pare evidente che, quando la Camera respinga, come io respingerò, quel secondo alinea, poichè mantengo gli articoli...

Voci a sinistra. Al fatto personale! al fatto personale! (*Rumori*)

MASSARI. Lascino parlare!

PRESIDENTE. Si abusa da una parte e dall'altra dei fatti personali.

L'onorevole Peruzzi può credere di essere autorizzato a ciò dall'abuso che si è fatto sempre circa i fatti personali.

Prego nondimeno l'onorevole Peruzzi a limitarsi al fatto personale.

PERUZZI. Io ho finito.

Dico dunque che, quando la Camera respinga, come io respingerò, il secondo alinea di quest'articolo, evidentemente con ciò essa dichiarerà che intende di passare alla discussione degli articoli da me proposti.

Se la Camera invece approverà quel secondo alinea che io respingerò, evidentemente avrà detto che intende rinviare questa materia ad altra legge, e quindi che non intende di occuparsi adesso degli articoli da me proposti.

PRESIDENTE. Debbo osservare che ogni interpretazione che ella voglia dare al voto della Camera, naturalmente rimane oziosa; la Camera vota secondo la coscienza di ognuno dei deputati; solo la Camera stessa può farsi interprete dei suoi atti. (*Interruzioni*)

È un dovere che io compio. Io ho dichiarato, come intendeva di mettere ai voti la nuova redazione della Commissione, perchè essa implica una questione sospensiva ed ha la precedenza.

Voci. Ha ragione.

PISANELLI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ognuno sarà libero di votare secondo la propria coscienza, ma è dover mio non lasciare che si dia ai voti della Camera una interpretazione diversa da quella che hanno in se stessi.

L'onorevole Mancini accetta questa redazione dell'articolo 17?

MANCINI. Non posso essere pago interamente della nuova formola studiata dalla Commissione, benchè con l'intervento mio e dei proponenti altri emendamenti. Ciò nondimeno, rassicurato dalle dichiarazioni esplicite e categoriche del Governo, alle quali fece eco anche la Commissione per bocca dell'onorevole suo relatore, e che danno una soddisfacente soluzione dei

miei dubbi nel senso delle idee da me svolte, io considero questa formola siccome sostanziale accoglimento delle mie proposte, e quindi ad essa mi associo senza insistere nei miei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Pisanelli accetta la nuova redazione?

PISANELLI. La redazione del comma è stata concordata con me, avendomi la Commissione fatto l'onore di chiamarmi nel suo seno. Solamente l'onorevole relatore ha tralasciato di fare una dichiarazione che mi pare assai importante.

Siccome l'articolo proposto ultimamente si riferisce all'articolo 19 della Commissione, così si era stabilito che la redazione dell'articolo 19 non era anticipatamente determinata, ma che, giungendo in discussione quell'articolo, sarebbe stato nella facoltà di ciascuno di proporre una formola diversa dall'attuale redatta dalla Commissione.

Spero che l'onorevole relatore vorrà confermare la libertà per ciascuno di noi di proporre una formola diversa, e che vorrà accordare che questo era il concetto convenuto, e non ho più alcuna difficoltà da opporre.

PRESIDENTE. Il relatore mantiene la redazione dell'articolo 19 come è ora proposta dalla Commissione?

BONGHI, relatore. La Commissione non ricusa di esaminare e di accettare quelle modificazioni che fossero proposte all'articolo 19.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Pisanelli, ella accetta la nuova redazione dell'articolo 17?

PISANELLI. L'accetto.

PRESIDENTE. E si unisce per l'articolo 19 alla nuova formola della Commissione? (*Interruzioni*)

Permettano. Debbono sapere che la discussione si è aggirata e fu chiusa sugli articoli 17 e 19. Dopo l'articolo 17 sarà dover mio di mettere senz'altro ai voti il 19.

BONGHI, relatore. Domando la parola per sciogliere questa difficoltà fin d'ora, affinché i due articoli si possano votare l'uno dopo l'altro senza incaglio.

Alcuni oppongono all'articolo 19, che ognuno ha davanti a sè, che in esso si dicano delle cose soverchie. Per non fare perder tempo alla Camera, io non dimostrerò qui che non è punto contraddetto da nessuna delle dichiarazioni che ho fatte nel mio discorso...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dica solamente se mantiene o no quella forma perchè, se si tratta di fare considerazioni, l'onorevole Pisanelli avrebbe la precedenza. »

BONGHI, relatore. È quello appunto che vengo a spiegare.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Nessuno può accordare la parola, tranne il presidente. È inutile che gli si deleghi questa facoltà se ogni qual volta egli richiama un oratore all'esecu-

zione del regolamento, si fanno eccitamenti a violarlo. (*Benissimo!*)

Dica se accetta, o no.

BONGHI, relatore. Io non credo di meritarmi questo rimprovero.

Del resto le dico subito.

In quest'articolo è detto: « Con legge ulteriore sarà provveduto per l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, per la distribuzione fra essi del rimanente asse ecclesiastico, » e poi è aggiunto: « e per l'abolizione delle amministrazioni governative del fondo del culto e degli economati regi, non che del Ministero dei culti e delle spese di culto inscritte in bilancio. »

Ebbene, quanto alle *spese di culto inscritte in bilancio*, non ce ne sono più; cosicchè l'aggiunta è stata l'effetto di una distrazione della Commissione. Quanto poi allo esprimere esplicitamente l'abolizione delle amministrazioni governative del Fondo del culto degli economati regi, essa ha compreso questo concetto nelle parole anteriori, « delle proprietà ecclesiastiche, creazione degli enti giuridici, distribuzione ad essi del rimanente asse ecclesiastico » cosicchè l'articolo non perderebbe nulla del suo contenuto e lascierebbe impregiudicate le questioni che non sono state discusse in questa Camera, terminando alle parole asse ecclesiastico. Si direbbe adunque così:

« Con legge ulteriore sarà provveduto per la sistemazione ed amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico. »

Spero che l'onorevole Pisanelli vorrà accettare l'articolo così redatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Pisanelli accetta che l'articolo della Commissione si fermi alle parole *asse ecclesiastico*?

PISANELLI. Accetto.

PRESIDENTE. E così ritira il suo articolo 19.

Ora verremo ai voti sull'articolo 17 e si procederà per divisione essendo stata chiesta comma per comma.

Anzitutto deggio dichiarare che il secondo comma sarà diviso in due parti, come ne fu fatta istanza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È il Ministero stesso che prega il presidente e la Camera di dividere il secondo comma in due parti, di cui la prima abbia a finire colle parole « destinazione dei beni ecclesiastici, » perchè tutta la differenza tra la proposta del Ministero, identica a quella della Commissione, e la proposta del deputato Pisanelli si raggira precisamente sopra la seconda parte del secondo comma.

PRESIDENTE. Leggo il primo comma dell'articolo 17: « Sono aboliti l'*exequatur* ed il *placet regio* ed ogni

altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche. »

Chi approva questo primo comma è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Leggo la prima parte del secondo comma :

« Però, sino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 19, rimangono soggetti all'*exequatur* o *placet regio* gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici. »

(La Camera approva.)

Leggo la seconda parte : « e la provvista dei benefici maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie. »

Voci. La divisione !

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti le parole, che formano la seconda parte del secondo comma le quali sono : « e la provvista dei benefici maggiori e minori. »

(Segue la prima alzata.)

MASSARI. La controprova. (*Rumori*)

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta.)

PRESIDENTE. Ora metto ai voti la terza parte del secondo comma così concepita : « eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie. »

(Segue la prima alzata.)

MASSARI. La controprova.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta.)

Metto ai voti il terzo ed ultimo comma :

« Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed all'alienazione dei loro beni. »

(La Camera approva.)

Metto a partito l'intero articolo 17.

(Segue la prima alzata.)

MASSARI. Domando la controprova.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Do lettura dell'articolo 19, come è stato redatto dalla Commissione e accettato dall'onorevole Pisanelli :

« Con legge ulteriore sarà provveduto per la sistemazione e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, e per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico. »

(La Camera approva.)

Domani si procederà alla discussione dell'articolo 18.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

Seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.